

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 dicembre 2021

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 22 luglio 2020, n. 9.

Finanziamento di interventi di investimento urgenti in ambito di edilizia scolastica e di viabilità e altre disposizioni urgenti. (21R00333)..... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 2020, n. 10.

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione, ratifica di variazioni di bilancio e altri interventi urgenti. (21R00334)..... Pag. 2

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2020, n. 11.

Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d'Aosta in relazione allo stato di emergenza. (21R00335)..... Pag. 6

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2020, n. 12.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023). Modificazioni di leggi regionali. (21R00336)..... Pag. 9

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 3 maggio 2021, n. 7.

Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale. (21R00350)..... Pag. 19

LEGGE REGIONALE 3 maggio 2021, n. 8.

Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e norme in materia di imprese turistiche). (21R00351)..... Pag. 22

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 maggio 2021, n. 071/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento recante la disciplina della gestione economale della spesa di cui all'art. 10 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, da parte delle Direzioni centrali e dei Servizi dell'Amministrazione regionale, emanato con decreto del Presidente della Regione 29 gennaio 2016, n. 012/Pres. (21R00299)..... Pag. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 maggio 2021, n. 072/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento recante la disciplina delle spese economali e della gestione economale della spesa di cui all'articolo 9, comma 57 della legge regionale 44/2017 e in applicazione del paragrafo 6.4 dell'allegato 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per le esigenze della Direzione centrale competente in materia di servizi generali e logistica, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 097/Pres. (21R00300)..... Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 maggio 2021, n. 076/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con DPR 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (21R00301)..... Pag. 28





REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 22 luglio 2020, n. 9.

Finanziamento di interventi di investimento urgenti in ambito di edilizia scolastica e di viabilità e altre disposizioni urgenti.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 46 del 22 luglio 2020)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modificazione all'art. 19
della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8*

1. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'art. 19 della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), le parole: «per la realizzazione di interventi esclusivamente destinati ad affrontare l'emergenza sanitaria e sociale» sono soppresse.

Art. 2.

*Finanziamento di interventi
di investimento urgenti*

1. Il contributo straordinario al Comune di Pont-Saint-Martin di euro 2.700.000 per la realizzazione di una scuola progettata per moduli prefabbricati, già autorizzato, per l'anno 2019, dall'art. 7 della legge regionale 24 aprile 2019, n. 4 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali), e non impegnato entro la fine del medesimo esercizio, è rifinanziato, per l'anno 2020, a valere sulla Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 2 (Spese di investimento). Conseguentemente, l'ammontare delle risorse destinate agli interventi in materia di finanza locale ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022), e rideterminato dall'art. 19 della legge regionale n. 8/2020, è ulteriormente incrementato, per l'anno 2020, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), di euro 2.700.000, a valere sui trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione.

2. Al fine di consentire l'avvio delle attività didattiche in condizioni di sicurezza e in presenza, la spesa per gli inter-

venti di messa in sicurezza ed adeguamento delle sedi scolastiche di cui all'art. 31, comma 7, della legge regionale n. 8/2020 è incrementata, per l'anno 2020 di euro 340.000, a valere sulla Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 2 (Spese di investimento).

3. Per l'anno 2020, è autorizzata la spesa per la realizzazione dell'intervento urgente di risanamento del ponte al km 12+700 della strada regionale n. 44 della valle del Lys in Comune di Issime per un importo complessivo di euro 1.100.000, a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto di mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 2 (Spese di investimento).

4. Il Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria per il triennio 2020/2022 e il relativo elenco annuale sono conseguentemente modificati, come descritto nell'allegato 1.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 4.140.000, per l'anno 2020.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2020/2022 nella:

a) Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 2 (Spese di investimento), per euro 3.040.000 per l'anno 2020;

b) Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 2 (Spese di investimento), per euro 1.100.000 per l'anno 2020.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede, per l'anno 2020, mediante l'applicazione dell'avanzo disponibile di amministrazione accertato con il rendiconto per l'esercizio 2019 e non ancora applicato all'esercizio 2020, a valere sulla parte entrata del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2020/2022, per euro 4.140.000.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.


Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Aosta, 22 luglio 2020

Il Presidente: TESTOLIN*(Omissis).*

21R00333



LEGGE REGIONALE 3 dicembre 2020, n. 10.

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione, ratifica di variazioni di bilancio e altri interventi urgenti.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 67 del 4 dicembre 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione, derivanti da sentenze esecutive in assenza del preventivo impegno di spesa, elencati nell'allegato B, per un importo complessivo di euro 2.918,24.

2. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo n. 118/2011, è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione, derivanti da acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, elencati nell'allegato A, per un importo complessivo di euro 492.873,64.

3. Al finanziamento dell'onere di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2020/2022 nella Missione 20 - Programma 01 (Fondo di riserva) e Programma 03 (Altri fondi) e nei pertinenti capitoli di bilancio.

Art. 2.

Ratifica di variazioni di bilancio

1. Ai sensi dell'art. 109, comma 2-bis, lettera *a*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono ratificate le variazioni approvate con le deliberazioni della Giunta regionale di cui ai seguenti allegati:

- allegato C): DGR n. 468 del 9 giugno 2020;
- allegato D): DGR n. 714 del 5 agosto 2020;
- allegato E): DGR n. 759 del 14 agosto 2020;
- allegato F): DGR n. 1120 del 9 novembre 2020;
- allegato G): DGR n. 1186 del 23 novembre 2020.

Art. 3.

Remunerazione del personale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta impegnato nell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modificazioni alla legge regionale 13 luglio 2020, n. 8

1. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, è autorizzato, per l'anno 2020, in attuazione dell'art. 1, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge n. 18/2020, il trasferimento all'Azienda USL della Valle d'Aosta della somma di euro 1.850.274. Le predette risorse si aggiungono a quelle, pari a euro 526.051, previste per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Val-lée d'Aoste nella tabella *A*) allegata al decreto-legge n. 18/2020 e a quelle, pari a euro 399.086, indicate, per l'anno 2020, nell'allegato *C*) al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Le modalità di assegnazione delle risorse regionali sono oggetto di contrattazione tra l'Azienda USL della Valle d'Aosta e le organizzazioni sindacali del comparto e delle aree dirigenziali.

2. In attuazione del principio di autofinanziamento del sistema sanitario regionale di cui all'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), per l'anno 2020, è autorizzato il trasferimento all'Azienda USL della Valle d'Aosta della somma di euro 410.000, da destinare, sulla base di quanto stabilito in sede di contrattazione tra l'Azienda USL e le organizzazioni sindacali di categoria, anche tenuto conto degli importi determinati per le categorie professionali corrispondenti in esito alla contrattazione di cui al comma 1, al personale dell'Azienda USL con contratto atipico, anche autonomo, somministrato o convenzionato che abbia prestato attività lavorativa in strutture o servizi operanti in forma diretta o indiretta per l'emergenza COVID-19, a titolo di indennità di disagio una-tantum.

3. Le risorse destinate al finanziamento dei maggiori costi per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19 sono incrementati, per l'anno 2020, di euro 1.139.726 a valere sui trasferimenti per i livelli essenziali di assistenza (LEA) Missione 13 (Tutela della Salute), programma 01 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la Garanzia dei Lea), Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione 2020-2022.

4. Al finanziamento dell'onere derivante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, determinato complessivamente, per l'anno 2020, in euro 3.400.000, si provvede con l'utilizzo delle economie derivanti dalla riduzione degli stanziamenti conseguenti all'abrogazione, per effetto del comma 8, lettera *e*), dell'art. 15 della legge regionale n. 8/2020.

5. Al fine di far emergere e trattare, ove possibile precocemente, eventuali patologie conseguenti al contagio da COVID-19, i residenti in Valle d'Aosta risultati contagiati nei mesi da luglio a dicembre 2020 sono esonerati, limitatamente al 2020, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, secondo le modalità stabilite dalla Giunta



regionale con propria deliberazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale rispetto a quanto già previsto dall'art. 12 della legge regionale n. 8/2020.

6. Per i giorni di positività a far data dal giorno di esecuzione del tampone, poi risultato positivo, fino alla ricezione dell'ultimo tampone con esito negativo nei mesi da giugno a dicembre 2020, gli utenti contagiati da COVID-19 in trattamento TD 2 dei nuclei residenziali per il trattamento delle persone affette da demenza (NRTD), di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 12 marzo 2018, e quelli in trattamento presso le strutture residenziali per la salute mentale, le dipendenze patologiche e i disturbi del comportamento alimentare sono esentati, limitatamente al 2020, dal pagamento della retta.

7. I mancati introiti di cui al comma 6 sono compensati da parte dell'Azienda USL mediante versamento dei corrispettivi agli enti gestori.

8. Alla legge regionale n. 8/2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d) del comma 2 dell'art. 11, le parole: «per euro 5.032.500» sono sostituite dalle seguenti «per euro 1.632.500» ed è soppressa la parola «15»;

b) alla lettera e) del comma 2 dell'art. 11, le parole: «per euro 5.393.481» sono sostituite dalle seguenti: «per euro 8.793.481»;

c) al comma 4 dell'art. 11, le parole: «lettere a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d) e f)»;

d) al comma 1 dell'art. 12, dopo le parole: «alla spesa sanitaria» sono inserite le seguenti: «per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale»;

e) l'art. 15 è abrogato.

9. L'onere derivante dall'applicazione del comma 6, quantificato in euro 50.000 per l'anno 2020, è a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), programma 01 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la Garanzia dei *Lea*), Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione 2020-2022. L'onere di cui al presente comma trova copertura mediante riduzione per pari importo delle risorse autorizzate nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), Titolo 1 (Spese correnti) a finanziamento dell'art. 50 della legge regionale n. 8/2020.

10. La spesa sanitaria di parte corrente, già rideterminata ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale n. 8/2020 in euro 277.065.948,45 per l'anno 2020, è incrementata di euro 50.000 e rideterminata in euro 277.115.948,45 per l'anno 2020, per i maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 6.

11. Il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'art. 11, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 1/2020, già rideterminato ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge regionale n. 8/2020 in euro 275.218.448,45 per l'anno 2020, è incrementato di euro 50.000 e rideterminato in euro 275.268.448,45 per l'anno 2020, per i maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 6.

12. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Rideterminazione della spesa sanitaria regionale per investimenti

1. La spesa per investimenti in ambito sanitario, già rideterminata ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge regionale n. 8/2020 in euro 15.568.164,17 per l'anno 2020, è incrementata di euro 430.000 per l'implementazione dei sistemi informativi finalizzati all'attivazione di sistemi di telemedicina e telepsichiatria, al fine di fornire alle strutture regionali per anziani e socio-sanitarie sul territorio il collegamento all'infrastruttura di fibra in banda ultra larga.

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 05 (Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari), Titolo 2 (Spese di investimento).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al presente art. si provvede mediante riduzione per pari importo delle risorse autorizzate nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), Titolo 2 (Spese di investimento) a finanziamento dell'art. 56 della legge regionale n. 8/2020.

4. Per l'applicazione del presente art., la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Disposizioni in materia di unità speciali di continuità assistenziale. Modificazione alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5

1. Il comma 6-bis dell'art. 29 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate dalla regione), è sostituito dal seguente:

«6-bis. Le unità speciali di continuità assistenziale (USCA) sono strutture organizzative stabili, istituite dall'Azienda USL nell'ambito dell'area territoriale, in numero idoneo stabilito sulla base dei dati epidemiologici e sono collocate presso le sedi individuate dall'Azienda. Le USCA sono finalizzate all'assistenza sanitaria a domicilio dei pazienti e sono coordinate dal direttore del distretto. La Giunta regionale, con propria deliberazione, impartisce le direttive all'Azienda USL per la composizione e il funzionamento delle USCA.»

2. L'applicazione del presente art. non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6.

Estensione del bonus per i nuovi operatori economici

1. In considerazione della perdurante emergenza epidemiologica da COVID-19, il bonus/contributo a fondo perduto di cui all'art. 50 della legge regionale n. 8/2020 è concesso anche alle imprese, singole o collettive, iscritte



nel registro imprese, con sede legale o operativa in Valle d'Aosta, ivi comprese le società cooperative e consorziati, e agli esercenti attività professionali, in forma singola o associata, titolari di partita IVA, attivi a partire dal 10 marzo 2020, a condizione che risultino tali al 3 novembre 2020 e al momento della presentazione della domanda. Il contributo è concesso a domanda, da presentarsi entro il 13 dicembre 2020, in misura pari a euro 3.000, eventualmente incrementato del 10 per cento nei casi di cui all'art. 50, comma 7, della legge regionale n. 8/2020, alle medesime condizioni previste dal citato art. per gli operatori economici attivi dal 2020 e nel rispetto dei limiti e delle ulteriori condizioni previsti dagli articoli 60 e 61 della legge regionale n. 8/2020.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2020, in euro 2.000.000, a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura nella medesima missione e programma mediante riduzione per pari importo delle risorse autorizzate a finanziamento dell'art. 50 della legge regionale n. 8/2020.

3. Per l'applicazione del presente art., la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Interventi urgenti in materia di politiche sociali. Modificazione alla legge regionale n. 8/2020

1. Le misure agevolative di cui all'art. 23, comma 1, della legge regionale n. 8/2020 sono prorogate, alle medesime condizioni previste dal predetto articolo, a tutto l'anno 2020.

2. Dalla data del 5 novembre sino al 31 dicembre 2020, gli ospiti delle strutture socio-assistenziali residenziali per anziani, pubbliche o convenzionate con la Regione, trasferiti per motivi sanitari presso altra struttura socio-assistenziale, di area sanitaria temporanea o socio-sanitaria hanno diritto, per la durata del trasferimento, alla conservazione del posto nella struttura di provenienza; per la durata del trasferimento, all'ente locale gestore o al gestore della struttura convenzionata con la Regione, che ospitava l'utente, è riconosciuta, con oneri a carico del bilancio regionale, un'indennità pari al 50 per cento dell'intera quota giornaliera prevista per ciascun assistito trasferito.

3. Per compensare i mancati introiti e i maggiori costi conseguenti al trasferimento degli ospiti della struttura socio-assistenziale ubicata in Comune di Gignod verso altre strutture per ivi consentire il ricovero di pazienti COVID-19, all'ente locale gestore è riconosciuto, per l'anno 2020, un contributo straordinario aggiuntivo di euro 150.000.

4. All'alinea del comma 2 dell'art. 71 della legge regionale n. 8/2020 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti».

5. Limitatamente ai trasferimenti dovuti per i servizi a favore di persone anziane resi dagli enti gestori nel corso dell'anno 2020, le risorse finanziarie, determinate in euro 900.000, disponibili sul bilancio regionale in con-

seguenza della limitazione dei trasferimenti regionali di cui all'art. 18, comma primo, della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93 (Testo unico delle norme regionali in materia di promozione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili), dovuta alla contrazione degli inserimenti in struttura durante l'emergenza da COVID-19, sono redistribuite ai predetti enti gestori in proporzione al numero dei posti letto messi a disposizione.

6. L'onere derivante dall'applicazione del presente art. è determinato complessivamente in euro 1.750.000, per l'anno 2020, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 03 (Interventi per gli anziani), Titolo I (Spese correnti), di cui euro 1.500.000 per gli interventi di cui al comma 1, euro 100.000 per gli interventi di cui al comma 2, ed euro 150.000 per gli interventi di cui al comma 3. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 avviene nei limiti delle risorse già stanziata e non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

7. L'onere di cui al comma 6 trova copertura nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), Titolo 1 (Spese correnti) mediante riduzione per pari importo delle risorse autorizzate a finanziamento dell'art. 50 della legge regionale n. 8/2020.

8. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate agli interventi di finanza locale autorizzato dall'art. 9 della legge regionale n. 1/2020, così come rideterminata dall'art. 19 della legge regionale n. 8/2020, è ulteriormente incrementato di euro 1.750.000 per effetto delle misure disposte nel presente articolo.

9. Per l'applicazione del presente art., la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Misure di compensazione del settore agricolo per l'eradicazione della malattia virale rinotracheite bovina infettiva (BHV-1)

1. Per l'anno 2020, in considerazione degli effetti negativi connessi all'emergenza da COVID-19, in deroga a quanto previsto dall'art. 15, comma 4, della legge regionale 13 febbraio 2012, n. 4 (Disposizioni per l'eradicazione della malattia virale rinotracheite bovina infettiva (BHV-1) nel territorio della regione), è autorizzata la concessione dei contributi di cui all'art. 9, comma 1, lettera f), della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), per l'acquisto di un numero massimo, a beneficiario, di venti animali, in sostituzione di quelli risultati positivi al virus BHV-1.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è quantificato in euro 100.000, per l'anno 2020, a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione 2020-2022.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al presente articolo si provvede mediante riduzione per pari importi delle risorse autorizzate nella Missione 14 (Sviluppo econo-



mico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), Titolo 1 (Spese correnti) a finanziamento dell'art. 50 della legge regionale n. 8/2020.

4. Per l'applicazione del presente art., la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Bonus ai bed & breakfast.

Modificazione alla legge regionale n. 8/2020

1. Al comma 1 dell'art. 51 della legge regionale n. 8/2020, le parole: «9 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2019.».

2. L'applicazione del presente articolo non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10.

Contributo a fondo perduto per l'acquisto di un sistema di bigliettazione integrato on line per lo sci di fondo

1. Al fine di mitigare il rischio contagio da COVID-19 nella pratica dello sci di fondo, per il solo anno 2020, è riconosciuto, in favore degli enti gestori di piste da sci di fondo di cui alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), un contributo per l'acquisto di un sistema di bigliettazione integrato on line utilizzabile in tutto il territorio regionale.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previa istanza dell'ente gestore o di un gestore delegato da presentarsi entro il 13 dicembre 2020.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2020, in euro 20.000 a valere sulla Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese di investimento).

4. Al finanziamento dell'onere di cui al presente art. si provvede mediante riduzione per pari importi delle risorse autorizzate nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), Titolo 2 (Spese di investimento) a finanziamento dell'art. 56 della legge regionale n. 8/2020.

5. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio, unitamente alla definizione delle modalità con le quali è erogato il contributo di cui al presente articolo.

Art. 11.

Contributo a fondo perduto per le aziende esercenti impianti a fune sul territorio regionale per i giorni di apertura nel periodo dal 1° novembre 2020 al 27 dicembre 2020

1. In considerazione dell'attività svolta a supporto del settore sportivo agonistico e professionistico dello sci alpino, è riconosciuto, in favore delle aziende esercenti im-

pianti a fune sul territorio regionale interessate dalle misure restrittive per contenere l'epidemia da COVID-19, un contributo forfettario a fondo perduto sino a un massimo di euro 10.000 per comprensorio sciistico, per ogni giorno di apertura, nel periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 27 dicembre 2020, riservato all'utilizzo esclusivo degli stessi da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) o dalle rispettive federazioni, per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previa istanza dei soggetti interessati da presentarsi entro il 13 dicembre 2020.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente art. è determinato, per l'anno 2020, in euro 500.000 a valere sulla Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti).

4. Al finanziamento dell'onere di cui al presente articolo si provvede mediante riduzione per pari importi delle risorse autorizzate nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), Titolo 2 (Spese di investimento) a finanziamento dell'art. 56 della legge regionale n. 8/2020.

5. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio, unitamente alla definizione delle modalità con le quali è erogato il contributo di cui al presente articolo.

Art. 12.

Contributo ai comuni per gli eventi meteo avversi del mese di ottobre 2020

1. Per l'anno 2020, è autorizzata la concessione ai comuni, secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, di un contributo pari all'intero importo delle spese ritenute ammissibili per la prima fase emergenziale relative alla tutela della pubblica incolumità, al ripristino dei collegamenti stradali, degli acquedotti, delle fognature o di altre opere igieniche, alla fornitura di beni e servizi, a seguito degli eventi meteo avversi del mese di ottobre 2020.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è quantificato in euro 1.034.351, per l'anno 2020, a valere sulla Missione 11 (Soccorso civile), programma 02 (Interventi a seguito di calamità naturali), Titolo 2 (Spese di investimento) del bilancio di previsione 2020-2022.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al presente art. si provvede mediante riduzione per pari importo delle risorse autorizzate nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), Titolo 1 (Spese correnti) a finanziamento dell'art. 56 della legge regionale n. 8/2020.



4. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate agli interventi di finanza locale autorizzato dall'art. 9 della legge regionale n. 1/2020 così come rideterminato dall'art. 19 della legge regionale n. 8/2020, è ulteriormente incrementato di euro 1.034.351 per effetto delle misure disposte nel presente articolo.

5. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

*Misure a sostegno dell'occupazione nelle PMI.
Modificazione alla legge regionale n. 8/2020*

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 62, comma 9, della legge regionale n. 8/2020, è incrementata per l'anno 2020 di euro 1.500.000 a valere sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 03 (Sostegno all'occupazione), Titolo 1 (spese correnti).

2. Al finanziamento dell'onere di cui al presente art. si provvede mediante riduzione per pari importi delle risorse autorizzate nella medesima Missione 15, Programma 03, Titolo 1 a finanziamento dell'art. 63 della legge regionale n. 8/2020.

3. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. L'art. 63 della legge regionale n. 8/2020 è abrogato.

Art. 14.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Aosta, 3 dicembre 2020

Il Presidente: LAVEVAZ

(Omissis).

21R00334

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2020, n. 11.

Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d'Aosta in relazione allo stato di emergenza.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 69 dell'11 dicembre 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio regionale e introduce misure per la pianificazione della fase di ripresa e di rilancio dei settori maggiormente colpiti dall'epidemia.

2. La Regione, al fine di tutelare la salute dei cittadini, adotta ogni misura utile a contrastare e contenere la diffusione del virus SARS-COV-2.

3. Tutte le attività produttive, industriali e commerciali, professionali, di servizi alla persona, sociali, culturali, ricreative e sportive, sono condizionate all'osservanza rigorosa e responsabile delle misure di sicurezza fissate dalla presente legge, sino alla cessazione totale dello stato di emergenza dichiarato a livello statale.


Art. 2.

Misure per l'esercizio delle attività

1. Al fine di contemperare la tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone con la necessità di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-COV-2 sul territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta, con la presente legge si disciplinano le libertà di movimento dei cittadini, le attività economiche e le relazioni sociali, compatibilmente con le misure di contrasto alla diffusione del virus.

2. Le attività e le libertà di movimento sono condizionate all'osservanza rigorosa e responsabile delle misure di sicurezza fissate in relazione ai diversi ambiti disciplinati dalla presente legge, sino alla cessazione totale dello stato di emergenza dichiarato a livello statale.

3. Per le misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, per le disposizioni in materia di ingresso in Italia e per i transiti e i soggiorni di breve durata in Italia e per le ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità si applicano le norme statali emergenziali in vigore. La Giunta regionale promuove ogni azione utile



a divulgare la conoscenza delle disposizioni di cui alla presente legge e a favorire così la responsabilizzazione della popolazione.

4. Negli spostamenti nel territorio della Regione si osserva il divieto di assembramento, l'obbligo di distanziamento interpersonale di sicurezza e vanno utilizzate, da parte degli adulti e dei bambini in età scolare, protezioni delle vie respiratorie in tutti i casi in cui vi sia la possibilità di incontrare altre persone con le quali non si convive. Restano ferme le misure previste dai protocolli vigenti in materia, modificabili dalla Giunta regionale in ragione dell'andamento epidemiologico. Le persone che per particolari condizioni psicofisiche non tollerano l'utilizzo delle mascherine sono esonerate dall'obbligo di coprirsi naso e bocca, fermo restando il rispetto delle regole sulle distanze interpersonali.

5. I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5 °C devono rimanere presso il proprio domicilio, evitando i contatti sociali e contattando il proprio medico di medicina generale o di sanità pubblica. Per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena e/o risultati positivi al virus SARS-COV-2 vige il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora, tranne che per effettuare una visita medica sulla base delle disposizioni dell'autorità sanitaria competente.

6. L'attività sportiva e l'attività motoria sono svolte rispettando la distanza di sicurezza e osservando le misure di cui ai protocolli di sicurezza vigenti. Tali attività, come anche l'attività ludica, possono essere svolte, con le medesime modalità di sicurezza, in parchi, parchi giochi e aree verdi, nel rispetto delle necessarie misure igienico-sanitarie. In caso di presenza di minori, questi dovranno essere accompagnati.

7. La coltivazione di superfici agricole e orti, la cura del bosco, la caccia, la pesca e la cura degli animali adomesticati e del bestiame si svolgono assumendo idonee misure di sicurezza.

8. Per gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, si applicano le norme emergenziali in vigore.

9. Per tutto il periodo dello stato di emergenza, relativamente ad eventi o manifestazioni pubbliche, si seguono le disposizioni emergenziali. Fanno eccezione gli eventi e le manifestazioni determinati con ordinanza del Presidente della Regione, nonché gli eventi ecclesiastici o religiosi, che si svolgono nel rispetto delle norme di sicurezza determinate con ordinanza del Presidente della Regione.

10. Tutte le attività economiche devono assicurare un adeguato rapporto tra superficie e persone, al fine di garantire il rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza e deve essere altresì assicurato che gli ingressi avvengano in modo dilazionato. Trovano applicazione i protocolli di sicurezza vigenti, sino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato a livello statale.

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le attività commerciali al dettaglio possono svolgere regolare attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 10.

12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le attività inerenti ai servizi alla persona e agli altri settori dei servizi possono svolgere regolare attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 10.

13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande possono svolgere regolare attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 10.

14. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le attività artistiche e culturali, compresi i musei, le biblioteche e i centri giovanili, possono svolgere regolare attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 10.

15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture ricettive ubicate sul territorio regionale e le attività turistiche possono svolgere regolare attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 10.

16. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge possono svolgere regolare attività gli impianti a fune ad uso sportivo o turistico-ricreativo, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui ai protocolli di sicurezza vigenti.

17. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le attività produttive industriali, artigianali e commerciali esercitate sull'intero territorio regionale possono svolgere regolare attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 10 e che le imprese rispettino, oltre ai contenuti dei protocolli territoriali, i protocolli nazionali.

18. Per i servizi educativi per l'infanzia, le attività formative delle scuole dell'infanzia, le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché le istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, i corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e le università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, e per i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero, si applica la normativa statale emergenziale in vigore, fatti salvi ulteriori interventi normativi regionali.

19. Gli esami di idoneità di cui all'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile, si svolgono nel rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali di almeno un metro e previa copertura di naso e bocca.

20. L'assessore regionale competente alla mobilità e ai trasporti può disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla modulazione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza SARS-COV-2 sulla base delle effettive esi-



genze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le misure in materia di trasporto pubblico di linea si applica la normativa statale emergenziale in vigore e le eventuali prescrizioni ulteriori fissate dal Presidente della Regione, di concerto con l'assessore regionale competente alla mobilità e ai trasporti.

21. In relazione alle misure previste dalla presente legge i sindaci, nell'ambito delle proprie competenze, possono adottare misure ulteriori e più restrittive, in ragione delle situazioni di rischio rilevate. I sindaci individuano nel territorio di loro competenza i luoghi di potenziali assembramenti e predispongono adeguate misure per evitarli.

22. Qualora a livello nazionale siano previste mitigazioni delle misure di contrasto alla diffusione del virus, queste possono essere recepite con ordinanza del Presidente della Regione.

23. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente legge è sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19).

24. L'eventuale sospensione delle attività di cui ai commi da 11 a 19 è disposta, in caso di necessità inerenti all'andamento dell'emergenza sanitaria, dal Presidente della Regione. Tale sospensione è disposta anche in caso di violazione delle misure di cui ai relativi protocolli di sicurezza vigenti.

25. Le procedure concorsuali pubbliche e private si svolgono qualora sia possibile garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e con obbligo di coprirsi naso e bocca.

Art. 3.

Unità di supporto e coordinamento per l'emergenza COVID-19

1. Al fine di coadiuvare il Presidente della Regione e gli altri attori interessati nelle attività e nelle decisioni di carattere strategico e operativo connesse alla gestione dell'emergenza, è costituita, con decreto presidenziale, un'Unità di supporto e coordinamento per l'emergenza COVID-19, cui spetta il compito di:

a) promuovere il migliore raccordo e le migliori sinergie tra tutti i soggetti interni ed esterni alla Regione, quali gli enti locali, le Forze dell'ordine ed eventuali portatori di interessi;

b) offrire supporto per le questioni legislative, legali, sanitarie e organizzative;

c) valutare eventuali interventi migliorativi della gestione dell'emergenza e dell'organizzazione;

d) proporre provvedimenti e misure utili a contrastare e ridurre il rischio di contagio.

2. L'Unità di supporto e coordinamento per l'emergenza COVID-19 è composta:

a) dal Presidente della Regione, che la presiede e che può avvalersi del Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione e delle strutture regionali competenti in materia legislativa e legale;

b) dall'assessore alla sanità, che si avvale della struttura regionale competente in materia di igiene e sanità pubblica e veterinaria;

c) dal Presidente del Consiglio permanente degli enti locali, o suo delegato;

d) dal sindaco del Comune di Aosta;

e) dal coordinatore del Dipartimento competente in materia di protezione civile;

f) dal direttore sanitario dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL);

g) dal direttore generale dell'Azienda USL;

h) da un medico di medicina generale con esperienza nelle maxi emergenze;

i) da eventuali altri soggetti, su invito del Presidente della Regione.

Art. 4.

Gestione dell'emergenza sul territorio regionale

1. Il Presidente della Regione opera in attuazione delle disposizioni statali emanate per la specifica emergenza, dell'ordinamento regionale e dell'organizzazione regionale di protezione civile e, con propria ordinanza, sentita l'Unità di supporto e coordinamento per l'emergenza COVID-19 di cui all'art. 3, tenuto conto dell'andamento epidemiologico, del contesto socio-economico e delle peculiarità del territorio regionale, stabilisce le misure di sicurezza per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2.

2. La Giunta regionale, d'intesa con le parti sociali, adotta idonei protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza delle attività di cui all'art. 2, anche avvalendosi del Comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

3. Il coordinamento degli interventi di cui alla presente legge è posto in capo al Presidente della Regione, il quale si avvale dell'Unità di supporto e coordinamento per l'emergenza COVID-19 di cui all'art. 3, del Centro di coordinamento dei soccorsi di cui all'art. 5 della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile), e di tutte le strutture regionali eventualmente interessate, tra cui prioritariamente della struttura regionale competente in materia di protezione civile.

4. Le attività di comunicazione sono curate e diffuse dall'Ufficio stampa della Regione, in stretto raccordo con la Protezione civile regionale e con l'Azienda USL.

Art. 5.

Misure per la ripresa e il rilancio

1. La Giunta regionale predisponde, anche sulla base delle indicazioni di una commissione consiliare speciale appositamente costituita, un piano di azioni per fronteggiare l'emergenza economica derivante dalla pandemia, ai fini della graduale ripresa e del rilancio delle attività di cui all'art. 2, compatibilmente con le misure di contrasto alla diffusione del virus SARS-COV-2, le previsioni sull'andamento epidemiologico e le risorse finanziarie disponibili.



Art. 6.

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 9 dicembre 2020

Il Presidente: LAVEVAZ

(*Omissis*).

21R00335

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2020, n. 12.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023). Modificazioni di leggi regionali.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 73 del 30 dicembre 2020*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E
DI TRIBUTI REGIONALI

Art. 1.

Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Modificazione alla legge regionale 15 giugno 2015, n. 14

1. All'art. 7 della legge regionale 15 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico.

Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza)), le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022».

Art. 2.

Rientri da Finaosta S.p.a.

1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2021/2023 sono introitate nel titolo 3, tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti), le disponibilità del Fondo in gestione speciale presso Finaosta S.p.a. di cui all'art. 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale Finaosta S.p.a. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), già oggetto di graduale integrazione ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021), come di seguito indicate:

- a) anno 2021 - euro 8.500.000;
- b) anno 2022 - euro 27.000.000.

Capo II


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 3.

Disposizioni in materia di assunzioni nel comparto pubblico regionale

1. Per l'anno 2021, l'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale, anche di qualifica dirigenziale, cessate dal servizio nel 2020 e non sostituite e alle cessazioni programmate per l'anno 2021, fermo restando che le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione.

2. Per l'anno 2021, gli enti locali sono autorizzati a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale, anche di qualifica dirigenziale, cessate dal servizio nel 2020 e non sostituite e alle cessazioni programmate per l'anno 2021, fermo restando che le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione. Sono fatte salve le assunzioni di personale programmate dagli enti locali nel 2020 e individuate nel programma di cui all'art. 2 del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 (Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6). Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche



in deroga a quanto previsto per le Unités des Communes valdôtaines dall'art. 15, comma 2, secondo periodo, della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane).

3. Restano esclusi dall'ambito di applicazione dei limiti assunzionali di cui al comma 2 il conferimento degli incarichi di segretario di ente locale, nonché il reclutamento di personale addetto ai servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali per persone anziane e non autosufficienti o in condizioni di fragilità, di personale addetto ai servizi socio-educativi per la prima infanzia, di personale addetto alla polizia locale, nonché di personale addetto all'attuazione e al coordinamento delle strategie per lo sviluppo delle aree interne, nell'ambito della politica regionale di sviluppo.

4. Per l'anno 2021, gli enti locali sono autorizzati a utilizzare forme di lavoro flessibile nel limite del 70 per cento della spesa sostenuta nel triennio 2007/2009 per le medesime finalità. In considerazione delle ulteriori necessità assunzionali funzionali a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, resta esclusa dal calcolo del predetto limite percentuale massimo la spesa destinata all'impiego di personale addetto ai servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali per persone anziane e non autosufficienti o in condizioni di fragilità e di personale addetto alla polizia locale.

5. Nell'ambito delle convenzioni tra enti locali di cui agli articoli 16 e 19 della legge regionale n. 6/2014, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i limiti previsti dai commi 2 e 4 e l'invarianza della spesa complessivamente considerata.

6. Nei limiti delle facoltà di cui al presente articolo, l'Amministrazione regionale, gli enti locali e gli altri enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), provvedono alle assunzioni a tempo indeterminato in via prioritaria mediante utilizzo delle graduatorie vigenti alla data dell'assunzione, con il seguente ordine:

a) scorrimento di graduatorie proprie;

b) utilizzo, ai sensi dell'art. 6 del r.r. 1/2013, di graduatorie di altri enti del comparto unico regionale, a condizione che la convenzione sia stata stipulata in data anteriore all'approvazione della graduatoria;

c) utilizzo delle graduatorie generali esitate dalle procedure selettive uniche di cui all'art. 40 del r.r. 1/2013, nel caso in cui l'ente che deve procedere all'assunzione non risulti coinvolto nella procedura selettiva.

7. Le graduatorie di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 25 novembre 2016, n. 21 (Disposizioni in merito alla proroga dell'efficacia di graduatorie di procedure selettive pubbliche), sono utilizzate, a scorrimento, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato nell'organico del Corpo valdostano dei vigili del fuoco

dei soggetti idonei ammessi alla partecipazione ai corsi di cui agli articoli 42 e 46 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), a condizione che l'ammissione avvenga entro il 31 dicembre 2021.

8. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, limitatamente all'anno 2021 e in deroga a quanto previsto dall'art. 2 del r.r. 1/2013, il Comune di Aosta e le Unités des Communes valdôtaines, anche per conto dei Comuni del loro ambito, entro il 21 febbraio 2021 comunicano alla struttura regionale competente in materia di programmazione del fabbisogno delle risorse umane i dati per l'avvio delle procedure selettive uniche di cui all'art. 40 del r.r. 1/2013, nel caso di procedure di reclutamento riferite ai profili professionali previsti nel piano triennale del fabbisogno dell'Amministrazione regionale per il periodo 2020/2022. In ogni altro caso, il Comune di Aosta e le Unités, in deroga a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 6/2014, avviano, anche per il tramite del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), autonome procedure selettive, comprese quelle interne, per il reclutamento del proprio personale e di quello dei Comuni appartenenti alle Unités stesse.

9. Limitatamente all'anno 2021, il Comune di Aosta e le Unités, per il reclutamento di proprio personale e del personale dei Comuni appartenenti al loro ambito, organizzano prove di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana ai sensi dell'art. 16 del r.r. 1/2013, anche al di fuori di procedure selettive. L'accertamento superato ai sensi del presente comma conserva validità permanente per tutti gli enti di cui all'art. 1 del r.r. 1/2013, in relazione alla qualifica dirigenziale o alla categoria e posizione per cui è stato superato o alle categorie e posizioni inferiori.

10. L'art. 95 della legge regionale n. 8/2020 è abrogato.

Art. 4.

Disposizioni in materia di personale regionale

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 22/2010, la dotazione organica complessiva dell'Amministrazione regionale è definita in 2.927 unità di personale, di cui 136 unità con qualifica di dirigente, così distribuite nei seguenti organici:


a) Giunta regionale: 2.050 unità di personale, di cui 124 unità con qualifica di dirigente;

b) Consiglio regionale: 83 unità di personale, di cui 8 unità con qualifica di dirigente;

c) Corpo forestale della Valle d'Aosta: 166 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica di dirigente;

d) istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione: 396 unità di personale;

e) personale professionista del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco: 232 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica di dirigente.



2. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello di cui agli articoli 8, comma 2, 9, comma 1, e 11, comma 1, della legge regionale n. 22/2010, nonché di quello i cui incarichi possono essere conferiti ai sensi degli articoli 21, comma 2, e 22, comma 4, della medesima legge regionale.

3. Per le finalità di cui all'art. 6 della legge regionale n. 22/2010, i limiti di spesa per la dotazione organica di cui al comma 1, per i segretari particolari, per gli addetti alle attività giornalistiche e di informazione della Giunta regionale e del Consiglio regionale e per il personale amministrato dall'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro assunto con contratto di diritto privato, collocati al di fuori della dotazione organica, sono definiti in euro 120.445.156 per retribuzioni, indennità accessorie e oneri di legge a carico del datore di lavoro, ivi comprese le assunzioni a tempo determinato, al netto dell'IRAP dovuta per legge.

4. Le risorse finanziarie destinate annualmente al Fondo unico aziendale del personale regionale e del personale dell'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario possono essere portate in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni per la riproposizione di tali importi nel bilancio dell'anno successivo.

5. I trasferimenti correnti ad amministrazioni locali a valere sul Fondo distacchi sindacali del personale, non utilizzati al termine di ciascun esercizio finanziario, possono essere portati in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni per la riproposizione di tali importi nel bilancio dell'anno successivo.

6. La spesa relativa al rinnovo contrattuale del personale di cui ai commi 1 e 3 per il triennio economico 2021/2023 è determinata complessivamente in euro 4.000.000 per l'anno 2021, in euro 6.000.000 per l'anno 2022 e in euro 8.000.000 per l'anno 2023 (Programma 20.03 - Altri fondi - parz.).

7. Per il triennio 2021/2023, in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Giunta regionale è autorizzata a effettuare, con propria deliberazione, tutte le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti le spese per il personale ricomprese nei macroaggregati 101 - Redditi da lavoro dipendente, 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente, 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate, 110 - Altre spese correnti e 104 - Trasferimenti correnti, che si rendessero necessarie nel corso della gestione.

Art. 5.

Disposizioni in materia di comparto pubblico regionale e proroga di termini

1. Per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19 e per garantire il regolare svolgimento dell'attività dell'ufficio stampa, limitatamente all'Am-

ministrazione regionale, i contratti di lavoro di cui all'art. 15, comma 2, della legge regionale n. 22/2010, in scadenza entro il 31 dicembre 2020 sono prorogati fino al 30 giugno 2021, fatta salva la facoltà della Giunta regionale di revocare anticipatamente i predetti rapporti, in relazione a sopravvenute esigenze organizzative.

2. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022), le parole: «30 novembre 2020» e: «31 dicembre 2020» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 dicembre 2020» e: «30 giugno 2021».

3. Al comma 5 dell'art. 7 della legge regionale n. 1/2020, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».

4. Limitatamente all'Amministrazione regionale, le risorse destinate alle particolari posizioni organizzative di cui all'art. 5 della legge regionale n. 22/2010 trovano copertura nel bilancio della Regione a decorrere dalla data di completamento delle procedure di assegnazione delle medesime di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge regionale n. 22/2010. Fino al primo rinnovo del contratto collettivo per il personale regionale appartenente alle categorie, le risorse da destinare alle finalità di cui al presente comma sono annualmente quantificate in misura pari a quelle destinate, nell'anno 2019, al finanziamento delle particolari posizioni organizzative.

5. Il comma 6 dell'art. 7 della legge regionale n. 1/2020 è abrogato.

6. A decorrere dal 2021, le risorse destinate dagli enti diversi dalla Regione di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 22/2010 agli incarichi di responsabili dei servizi di cui all'art. 46, comma 4, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), e alle particolari posizioni organizzative di cui all'art. 5 della legge regionale n. 22/2010 continuano a trovare copertura nei relativi bilanci. Fino al primo rinnovo del contratto collettivo per il personale dei predetti enti appartenente alle categorie, le risorse da destinare alle finalità di cui al presente comma sono annualmente quantificate in misura pari a quelle destinate, nell'anno 2019, al finanziamento degli incarichi di responsabili dei servizi e delle particolari posizioni organizzative, con riduzione annuale, di pari importo, del Fondo unico aziendale (FUA).

7. Per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per garantire il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, i contratti di lavoro del personale ausiliario dell'organico delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione (personale ATAR) stipulati a tempo determinato in scadenza al 31 dicembre 2020 sono prorogati al 30 giugno 2021, fatta salva la facoltà della Giunta regionale di determinarne il nuovo fabbisogno, in relazione a sopravvenute esigenze organizzative.

8. Il maggior onere derivante dall'applicazione del comma 7, stimato in euro 3.000.000 per l'anno 2021, è ricompreso nell'autorizzazione complessiva di cui all'art. 4, comma 3.



Art. 6.

Misure urgenti per lo svolgimento delle procedure selettive. Modificazioni alla legge regionale n. 8/2020

1. Al comma 1 dell'art. 94 della legge regionale n. 8/2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

b) le parole: «per il triennio 2019/2021» sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'art. 94 della legge regionale n. 8/2020, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 94 della legge regionale n. 8/2020, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Fino al 31 dicembre 2021, al fine di garantire la celere conclusione delle procedure concorsuali e selettive uniche, le commissioni esaminatrici di cui all'art. 36 del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 (Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6), possono essere integrate da membri supplenti. I membri supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato dei membri effettivi. Subentrato il supplente, il membro effettivo decade e i lavori sono conclusi dal sostituto.».

Art. 7.

Disposizioni in materia di accesso alla qualifica unica dirigenziale e di lavoro agile. Modificazioni alla legge regionale n. 22/2010

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 22/2010, le parole: «maturata nel decennio antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso,» sono soppresse.

2. L'art. 73-decies della legge regionale n. 22/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 73-decies (Piano organizzativo del lavoro agile). — 1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il piano organizzativo del lavoro agile, di seguito denominato piano, quale sezione del documento di cui all'art. 35, comma 1, lettera a).

2. Il piano, previa definizione dei profili professionali per i quali non è possibile prestare attività lavorativa in modalità agile, individua le modalità attuative del lavoro agile assicurandone l'accesso ad almeno il 60 per cento dei dipendenti con profili professionali per i quali è possibile prestare attività lavorativa in modalità agile, garantendo altresì che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.

3. Il piano definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente sia nelle loro forme associative.

4. In caso di mancata adozione del piano, al lavoro agile può accedere almeno il 30 per cento dei dipendenti con profili professionali per i quali è possibile prestare attività lavorativa in modalità agile.

5. Il raggiungimento delle percentuali di cui ai commi 3 e 4 è realizzato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le economie derivanti dall'applicazione del piano restano acquisite al bilancio di ciascun ente.

6. Il piano deve comunque riconoscere priorità alle richieste di prestazione dell'attività lavorativa in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).».

Art. 8.

Disposizioni in materia di cantieri forestali e di sistemazioni idraulico - forestali e difesa del suolo. Modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 2017, n. 21

1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 21 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020), è sostituita dalla seguente:

«a) mediante selezione per titoli, valorizzando la precedente esperienza lavorativa svolta, in ambiti connessi al settore di attività interessato, presso l'Amministrazione regionale, altri enti facenti parte del comparto unico regionale o la società di servizi di cui alla legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 (Costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale), ed eventuale espletamento di prove d'esame consistenti in una o più prove teoriche, pratiche o teorico-pratiche;».

2. La validità delle graduatorie di cui all'art. 6 della legge regionale n. 21/2017, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata sino al 30 giugno 2023, fatta eccezione per le graduatorie con scadenza successiva a tale data, che restano valide nei termini originari.



Art. 9.

Disposizioni in materia di assunzioni di personale nella Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales e nell'Office régional du tourisme

1. Per l'anno 2021, la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - *Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales* è autorizzata a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale, anche di qualifica dirigenziale, cessate dal servizio nel 2020 e non sostituite e di quelle programmate per l'anno 2021, fermo restando che le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione.

2. Per l'anno 2021, l'*Office régional du tourisme* è autorizzato a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale cessate dal servizio nel 2020 e non sostituite e di quelle programmate per l'anno 2021, fermo restando che le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione.

Capo III

FINANZA LOCALE

Art. 10.

Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale

1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi in materia di finanza locale è determinato, in deroga all'art. 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), in euro 198.762.330,33 per l'anno 2021, di cui euro 1.696.365,94 già impegnati e differiti per esigibilità nella medesima annualità.

2. Per l'anno 2021, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite e destinate con le modalità di cui ai commi 3 e 4, anche in deroga alla legge regionale n. 48/1995.

3. Per l'anno 2021, la somma di cui al comma 1 è ripartita nel modo seguente:

a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 48/1995, euro 91.524.844 (Programma 18.01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali - parz.);

b) interventi per programmi di investimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 48/1995, euro 550.622, già impegnati e differiti per esigibilità nell'anno 2021, per il completamento del programma del Fondo per speciali programmi di investimento (FoSPI) 2007/2009 di cui al capo II del titolo IV della legge regionale n. 48/1995 (Programma 9.04 - Servizio idrico integrato - parz.);

c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 48/1995, euro 101.686.864,33 di cui

euro 1.145.743,94 già impegnati e differiti per esigibilità nell'anno 2021, ripartiti e autorizzati nelle misure indicate nell'allegato 2, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n. 48/1995;

d) trasferimenti finanziari ai Comuni per spese di investimento destinate alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente alpino dai rischi idrogeologici, autorizzati, ripartiti e liquidati ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2020, euro 5.000.000 (Programma 9.01 - Difesa del suolo - parz.).

4. Per l'anno 2021, le risorse finanziarie di cui al comma 3, lettera a), sono destinate:

a) per euro 4.441.529, al finanziamento dei Comuni, ripartiti con le modalità di cui all'art. 6, comma 2bis, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 (Legge finanziaria per gli anni 1998/2000);

b) per euro 83.083.471, al finanziamento dei Comuni;

c) per euro 2.000.000, al finanziamento delle *Unités des Communes valdôtaines*;

d) per euro 1.999.844, per il reintegro ai Comuni del minor gettito relativo alla soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 27 giugno 2012, n. 19 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2012/2014).

5. Per l'anno 2021, in deroga a quanto previsto dall'allegato A alla legge regionale n. 48/1995, nella formula per la determinazione dei trasferimenti di cui al comma 4, lettera b), il gettito cui fare riferimento è rappresentato da quello dell'imposta municipale propria, determinato con le modalità stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 11, comma 2, della legge regionale n. 48/1995, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

6. La liquidazione ai Comuni delle risorse di cui al comma 4, lettera a), è disposta, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione. Se gli enti effettuano la comunicazione richiesta oltre il termine previsto, le liquidazioni sono effettuate successivamente all'intervenuto adempimento.

7. La liquidazione ai Comuni delle risorse di cui al comma 4, lettera b), è disposta, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, con le seguenti modalità, tenuto conto che, se gli enti locali effettuano le comunicazioni richieste oltre i termini previsti, le liquidazioni sono effettuate successivamente all'intervenuto adempimento:

a) un primo acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 marzo;

b) un secondo acconto, fino al 30 per cento, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione;



c) un ulteriore acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 agosto, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del rendiconto della gestione;

d) il saldo, entro il 31 ottobre, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del provvedimento relativo alla verifica del permanere degli equilibri di bilancio.

8. La liquidazione alle *Unités des Communes val-dôtaines* delle risorse di cui al comma 4, lettera c), è disposta, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione. Se gli enti effettuano la comunicazione richiesta oltre il termine previsto, le liquidazioni sono effettuate successivamente all'intervenuto adempimento.

9. Salvo quanto previsto dalla presente legge, gli enti locali assumono a proprio carico gli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nell'allegato 2 per la parte eccedente gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione.

10. Per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 99, comma 2, della legge regionale n. 54/1998, le risorse eccedenti il gettito BIM del 2009 sono trasferite alla Regione per il finanziamento degli interventi di cui alla legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile).

11. Per l'anno 2021, in deroga alla legge regionale n. 48/1995, le risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale possono essere rimodulate, con deliberazione della Giunta regionale, nell'ambito del medesimo Programma, in caso di motivata necessità e urgenza mediante variazioni approvate ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 11.

Solidarietà alimentare. Modificazione alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 5

1. Dopo il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), è inserito il seguente:

«2-bis. La quota di risorse trasferite ai sensi del comma 1 non utilizzata al 31 dicembre 2020 può essere devoluta, in tutto o in parte, nell'anno 2021 dai comuni al Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA) per essere destinata al finanziamento di interventi di solidarietà connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.»

Capo IV

INTERVENTI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 12.

Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti

1. La spesa sanitaria di parte corrente oggetto di trasferimento annuale all'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL) è determinata, per il triennio 2021/2023, in euro 263.521.383,69 per l'anno 2021, in euro 263.992.733,69 per l'anno 2022 e in euro 263.982.733,69 per l'anno 2023 ed è così ripartita:

a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA);

b) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA;

c) spesa per la corresponsione delle borse di studio, ordinarie e aggiuntive, ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di cui all'art. 10, comma 1, della legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6).

2. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera a), è determinato in euro 261.633.883,69 per l'anno 2021, in euro 262.073.233,69 per l'anno 2022 e in euro 262.063.233,69 per l'anno 2023 (programma 13.01 – Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), di cui:

a) euro 5.083.369,18, per ciascun anno del triennio 2021/2023, destinati in via esclusiva e vincolata al finanziamento da parte dell'Azienda USL degli accantonamenti per gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il personale dipendente e convenzionato;


b) euro 7.500.000, per ciascun anno del triennio 2021/2023, per il saldo degli oneri di mobilità sanitaria;

c) euro 1.300.000, per ciascun anno del triennio 2021/2023, destinati in via esclusiva e vincolata alla compensazione dei mancati introiti derivanti dall'abolizione del superticket e della quota fissa sulle prestazioni di assistenza ambulatoriale disposta dall'art. 14, commi 1 e 2;

d) euro 530.000, per ciascun anno del triennio 2021/2023, destinati alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dalla rideterminazione della quota fissa per l'assistenza farmaceutica e integrativa introdotta dall'art. 17 della legge regionale n. 8/2020.

3. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera b), è determinato in euro 1.319.500 per ciascun anno del triennio 2021/2023 (programma 13.02 – Servizio sanitario regionale – finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA).

4. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera c), è determinato in euro 568.000 per l'anno 2021, in euro 600.000 per l'anno 2022 e in euro 600.000 per l'anno 2023 ed è destinato in via esclusiva e vincolata al finanziamento da parte dell'Azienda USL degli oneri derivanti dalla corre-



sponsione delle borse di studio, ordinarie e aggiuntive, ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale (programma 13.07 – Servizio sanitario regionale – ulteriori spese in materia sanitaria).

5. Ad integrazione dei trasferimenti di cui al comma 1, la Regione trasferisce all’Azienda USL le somme introitate a titolo di *pay-back* derivanti dal recupero di somme a carico delle aziende farmaceutiche, stimate in euro 900.000 per ciascun anno del triennio 2021/2023.

6. In relazione a quanto disposto dall’art. 64, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni in materia di specialistica ambulatoriale di cui agli articoli 15 e 16 e relativi allegati del medesimo decreto, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di sanità, di concerto con l’assessore regionale competente in materia di bilancio, le conseguenti variazioni di bilancio tra i programmi 13.01 e 13.02.

7. La Regione può trasferire all’Azienda USL le somme versate dallo Stato, da enti o da aziende in attuazione di disposizioni statali finalizzate al contenimento della spesa sanitaria o al finanziamento di specifiche iniziative e attività. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di sanità, di concerto con l’assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Al fine di assicurare la corretta e appropriata allocazione delle risorse nel limite del finanziamento di cui al comma 1, la Giunta regionale, con propria deliberazione, impartisce direttive all’Azienda USL in ordine alle specifiche misure da adottare per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di personale a qualsivoglia titolo impiegato nell’Azienda USL, ivi compreso quello convenzionato.

9. I limiti di spesa previsti dall’art. 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, relativi ai contratti e agli accordi ai sensi dell’art. 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l’assistenza specialistica ambulatoriale e per l’assistenza ospedaliera, per le peculiarità demografiche e territoriali della regione, possono essere motivatamente derogati con deliberazione della Giunta regionale. Al fine di garantire, in ogni caso, l’invarianza dell’effetto finanziario connesso alla deroga di cui al periodo precedente, la Regione, con la sopra citata deliberazione di Giunta regionale, provvede altresì a definire le misure alternative a valere su altre aree della spesa sanitaria a compensazione degli eventuali maggiori costi.

10. La spesa per investimenti in ambito sanitario è determinata in euro 5.850.000 per l’anno 2021, in euro 6.650.000 per l’anno 2022 e in euro 6.650.000 per l’anno 2023 (programma 13.05 – Servizio sanitario regionale – investimenti sanitari).

Art. 13.

Proroga di termini per l’adozione e l’approvazione di documenti contabili e di programmazione dell’Azienda USL per l’anno 2021

1. Per l’anno 2021, la Giunta regionale approva gli indirizzi e gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi dell’Azienda USL, ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 5/2000, entro il 15 giugno 2021.

2. Per l’anno 2021 l’Azienda USL, a seguito dell’assegnazione degli indirizzi e obiettivi di salute e di funzionamento di cui al comma 1, aggiorna il bilancio preventivo economico annuale entro il 30 giugno 2021 e, conseguentemente, il termine di approvazione del bilancio preventivo economico 2021 dell’Azienda USL, da parte della Giunta regionale, è posticipato al 31 luglio 2021.

3. Per l’anno 2021, il direttore generale dell’Azienda USL adotta il piano attuativo locale di cui all’art. 8 della legge regionale n. 5/2000 entro il 30 giugno 2021, in conformità alle risorse disponibili e agli indirizzi e agli obiettivi fissati dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 1.

4. Nelle more dell’approvazione dei documenti di cui ai commi da 1 a 3, l’Azienda USL è comunque autorizzata a porre in essere tutte le attività necessarie a contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 14.

Abolizione del superticket e della quota fissa sulle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. Modificazioni alle leggi regionali 13 dicembre 2013, n. 18, e 19 dicembre 2014, n. 13

1. Il comma 9 dell’art. 21 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016), è abrogato.

2. I commi 14 e 15 dell’art. 22 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017), sono abrogati.

3. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, determinato in euro 1.300.000 annui per il triennio 2021/2023, trova copertura a valere sulle risorse di cui all’art. 12, comma 2, lettera c).

Capo V

INTERVENTI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO

Art. 15.

Interventi in materia di politiche del lavoro

1. Nelle more dell’adozione, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione pro-



fessionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), del nuovo piano triennale degli interventi di politica del lavoro (PPL), sono poste in essere, nell'anno 2021, i seguenti interventi:

- a) finanziamento di lavori di utilità sociale, di cui al paragrafo 5.1.8 del PPL;
- b) erogazione di borse lavoro, di cui al paragrafo 5.1.7 del PPL;
- c) *voucher* formativi individuali per l'acquisizione di competenze e abilità operative per l'esercizio di una professione, un'impresa o per l'inserimento lavorativo;
- d) *voucher* per i servizi al lavoro;
- e) azioni per la promozione e l'informazione in materia di politiche del lavoro;
- f) interventi a sostegno dell'avvio di attività professionali e della creazione di impresa;
- g) finanziamento dei corsi di abilitazione e aggiornamento per gli operatori che svolgono le professioni turistiche ai sensi degli articoli 5 e 10 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di *mountain bike*. Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7);
- h) finanziamento dei corsi di tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di cui agli articoli 11, 12, 13 e 17 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 (Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione);
- i) interventi previsti dall'art. 2, comma 2, della legge regionale 13 giugno 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di promozione degli investimenti).

2. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è determinata, per il triennio 2021/2023, in complessivi euro 11.030.000, annualmente così suddivisa:

- a) anno 2021 - euro 2.110.000;
- b) anno 2022 - euro 4.160.000;
- c) anno 2023 - euro 4.760.000;

(programma 15.01 - servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro parz.; programma 15.03 - sostegno all'occupazione - parz.; programma 15.02 - formazione professionale - parz.; programma 04.05 - istruzione tecnica superiore - parz.).

3. La Giunta regionale, oltre agli interventi di cui al comma 1, può individuare, con propria deliberazione, ulteriori azioni per gli interventi di politiche attive del lavoro per l'anno 2021.

Art. 16.

Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale

1. La Regione attua, nel periodo 2014/2023, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR), cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale e previsto dai regola-

menti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sull'obiettivo Investimenti per la crescita e l'occupazione.

2. In relazione all'approvazione, con decisione della Commissione europea C/2015/907, in data 12 febbraio 2015, del Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR), modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 3753 dell'8 giugno 2020, gli investimenti di cui al comma 1 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili in applicazione, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari).

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per il periodo 2014/2023, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 19.293.517,23, di cui euro 9.652.643, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del programma, ed euro 9.640.874,23, quale quota di risorse aggiuntive regionali. La quota di cofinanziamento regionale è determinata, per il triennio 2021/2023, in complessivi euro 1.910.111,80, di cui euro 1.495.378,01 già autorizzati per il periodo 2014/2020 e riprogrammati, ed è annualmente così suddivisa:

- a) anno 2021 - euro 1.624.065,32;
- b) anno 2022 - euro 224.626,78;
- c) anno 2023 - euro 61.419,70.

La quota di risorse aggiuntive regionali è determinata, per il triennio 2021/2023, in complessivi euro 4.550.874,23 ed è annualmente così suddivisa:

- a) anno 2021 euro 1.929.624,23;
- b) anno 2022 euro 1.980.000,00;
- c) anno 2023 euro 641.250,00.

4. La Regione attua, nel periodo 2021/2027, gli interventi da definire nell'ambito del Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2021/2027, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale, previsto dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2018) 372 *final* del 29 maggio 2018] relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione e dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2018) 375 *final* del 29 maggio 2018], recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo e migrazione, al Fondo per la sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti.

5. Gli investimenti di cui al comma 4 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2018) 375 *final*] e della legge n. 183/1987.



6. Per le finalità di cui al comma 4 e per consentire l'avvio di primi interventi, è autorizzata, per il periodo 2021/2023, la spesa, a carico della Regione, di euro 293.851,75 quale quota di risorse aggiuntive regionali per il periodo 2021/2022, annualmente così suddivisa:

a) anno 2021 - euro 216.311,05;

b) anno 2022 - euro 77.540,70.

7. La Regione attua, nel periodo 2014/2020, gli interventi definiti nell'ambito del Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FSE), cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo di rotazione statale e previsto dai regolamenti (UE) numeri 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche sul Fondo sociale europeo e sull'obiettivo Investimenti per la crescita e l'occupazione.

8. In relazione all'approvazione, con decisione della Commissione europea C/9921/2014, in data 12 dicembre 2014, modificata, da ultimo, con decisione C/4033/2020, in data 12 giugno 2020, del Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FSE), gli interventi di cui al comma 7 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e della legge n. 183/1987.

9. Per le finalità di cui al comma 7, è autorizzata, per il triennio 2021/2023, la spesa complessiva a carico della Regione di euro 8.318.028,77, così suddivisa:

a) euro 2.235.307,43, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma, annualmente così suddivisa:

1) anno 2021 - euro 1.574.065,28;

2) anno 2022 - euro 407.645,18;

3) anno 2023 - euro 253.596,97;

b) euro 6.082.721,34, quale quota di risorse aggiuntive regionali, così suddivisa:

1) anno 2021 - euro 2.914.760;

2) anno 2022 - euro 3.167.961,34.

10. Per il Piano giovani Valle d'Aosta 2013/2015, rientrante nel Piano nazionale di azione coesione (PAC), è autorizzata, per il biennio 2021/2023, la spesa di euro 280.000 per l'anno 2021 quale quota di risorse aggiuntive regionali.

11. Per il Programma operativo nazionale Occupazione giovani 2014/2020 (PON IOG FSE), attuativo, in Italia, dell'iniziativa Garanzia giovani, è autorizzata, per il triennio 2021/2023, la quota di risorse aggiuntive regionali di euro 100.000, annualmente così suddivisa:

a) anno 2021 - euro 50.000;

b) anno 2022 - euro 50.000.

12. La Regione attua, nel periodo 2021/2027, gli investimenti da definire nell'ambito del Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2021/2027, cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e dal Fondo di rotazione statale, previsto dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2018) 382 *final* del 30 maggio 2018] relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2018) 375 *fi-*

nal del 29 maggio 2018], recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo e migrazione, al Fondo per la sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti.

13. Gli investimenti di cui al comma 12 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano renderanno disponibili, in applicazione della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2018) 375 *final*] e della legge n. 183/1987.

14. Per le finalità di cui al comma 12 e per consentire l'avvio dei primi interventi, è autorizzata, per il periodo 2021/2023, la spesa, a carico della Regione, di euro 2.164.000, quale quota di risorse aggiuntive regionali per il periodo 2021/2022, annualmente così suddivisa:

a) anno 2021 - euro 1.062.000;

b) anno 2022 - euro 1.102.000.

15. La Regione attua, nel periodo 2007/2023, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma Valle d'Aosta oggetto di contributo del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013 (FSC, ex Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS)).

16. Per le finalità di cui al comma 15, è autorizzata, per il periodo 2007/2023, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 35.128.423, così suddivisa:

a) euro 18.790.167, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma;

b) euro 16.338.256, quale quota di risorse aggiuntive regionali che, per il periodo 2021/2022, è determinata in euro 2.016.000, annualmente così suddivisa:

1) anno 2021 - euro 2.008.000;

2) anno 2022 - euro 8.000.

17. La Regione attua, nel periodo 2014/2023, investimenti nell'ambito di piani, patti e accordi di programma quadro 2014/2020, cofinanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

18. Per le finalità di cui al comma 17, è autorizzata, per il periodo 2021/2023, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 4.104.000, annualmente così suddivisa:

a) quale quota di cofinanziamento regionale: euro 928.000 per l'anno 2021;

b) quale quota di risorse aggiuntive regionali: euro 3.176.000, per il triennio 2021/2023, annualmente così suddivisi:

1) anno 2021 - euro 68.000;

2) anno 2022 - euro 1.508.000;

3) anno 2023 - euro 1.600.000.

19. Gli oneri a carico della Regione per la gestione e l'attuazione dei Programmi di cooperazione territoriale europea relativi al periodo 2014/2020, previsti dai regolamenti (UE) numeri 1299/2013, 1301/2013 e 1303/2013



del Parlamento europeo e del Consiglio, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale, oltre che per il finanziamento di attività nell'ambito dei programmi tematici a gestione diretta della Commissione europea e della Strategia europea per la regione alpina (EUSALP), sono determinati, per il periodo 2021/2023, in complessivi euro 237.000, annualmente così suddivisi:

- a) anno 2021 - euro 91.000;
- b) anno 2022 - euro 75.000;
- c) anno 2023 - euro 71.000;

e per ulteriori euro 147.222,11 per quote di autofinanziamento in interventi finanziati nell'ambito dei programmi tematici del periodo 2014/2020, annualmente così suddivisi:

- a) anno 2021 - euro 58.682,03;
- b) anno 2022 - euro 46.265,50;
- c) anno 2023 - euro 42.924,68.

20. Gli oneri a carico della Regione per le attività prepedeutiche alla preparazione e all'avvio dei programmi di cooperazione territoriale europea relativi al periodo 2021/2027, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale oltre che per la programmazione di azioni in ambito dei programmi tematici sono determinati, per il periodo 2021/2023, in complessivi euro 90.000, annualmente così suddivisi:

- a) anno 2021 - euro 30.000;
- b) anno 2022 - euro 30.000;
- c) anno 2023 - euro 30.000.

21. Per i Programmi di cooperazione territoriale europea 2014/2020 (FESR), i trasferimenti del contributo dell'Unione europea (FESR) e dello Stato a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, effettuati dal capofila di progetto in favore dei partner, sono contabilizzati, in entrata e in uscita, tra i servizi per conto terzi e partite di giro, stante l'assenza di discrezionalità e autonomia decisionale del medesimo nell'espletamento di tale attività per i programmi interessanti la Valle d'Aosta.

22. Le variazioni compensative tra i titoli degli stanziamenti di entrata e tra quelli di spesa, di competenza e di cassa sono disposte con deliberazione della Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti previsti dal presente articolo. Per i Programmi a cofinanziamento europeo e statale che prevedono il cofinanziamento regionale, tali variazioni si estendono anche agli stanziamenti dei capitoli di spesa finanziati da risorse regionali, in linea con il principio contabile applicato della contabilità finanziaria che estende la natura vincolata dei trasferimenti UE alle risorse destinate al cofinanziamento statale, ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente.

23. Le spese per interventi coerenti con i programmi di cui al presente articolo possono essere rendicontate dalla Regione, a valere sui medesimi programmi, purché rispondenti ai criteri di ammissibilità previsti dalla normativa vigente.

24. Le risorse aggiuntive regionali di cui al presente articolo sono autorizzate per integrare la disponibilità di risorse finanziarie per obiettivi previsti dai programmi e dai progetti cofinanziati, laddove questi ultimi non assi-

curino la necessaria risposta ai fabbisogni individuati, e anche alla luce di possibili rinunce ai finanziamenti da parte dei beneficiari, economie di spesa e non rispondenza agli stringenti vincoli di ammissibilità previsti dalla normativa europea e statale, dai programmi e dai relativi sistemi di gestione e controllo. Al fine di massimizzare l'acquisizione al bilancio regionale delle entrate relative ai contributi europei e statali, le spese, afferenti ai capitoli di spesa del bilancio della Regione riferiti, da un lato, alle risorse europee, statali e regionali a titolo di cofinanziamento di programmi e progetti e, dall'altro, alle risorse aggiuntive regionali e a quelle di cui al comma 23, sono considerate nell'ambito della certificazione delle medesime ai servizi della Commissione europea e dello Stato, in quanto rispondenti ai vincoli di ammissibilità previsti dalla normativa europea e statale, dai programmi e dai relativi sistemi di gestione e controllo.

Art. 17.

Programma di sviluppo rurale 2014/2020

1. La Regione attua, nel periodo 2014/2023, gli interventi definiti nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2014/2020, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1849/XIV del 25 febbraio 2016, in applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo 2014/2020.

2. L'autorizzazione di spesa per la gestione del Programma di cui al comma 1 è rideterminata, per il triennio 2021/2023, in euro 780.000 (missione 16 - programma 1 - sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - parz.), annualmente così suddivisi:

- a) anno 2021 - euro 260.000;
- b) anno 2022 - euro 260.000;
- c) anno 2023 - euro 260.000.

Capo VI

ALTRE DISPOSIZIONI. MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 18.

Rideterminazione dell'autorizzazione di spesa in materia di edilizia scolastica

1. L'onere derivante dall'utilizzo di moduli prefabbricati da destinare a sede di scuole secondarie di secondo grado in applicazione dell'art. 31, comma 7, lettera a), della legge regionale n. 8/2020, autorizzato dal comma 11 del medesimo articolo per gli anni 2021 e 2022 in annui euro 2.000.000 è rideterminato, a parità di importo complessivo, per il triennio 2021/2023 come segue:

- a) anno 2021 - euro 1.685.511;
- b) anno 2022 - euro 1.436.967,40;
- c) anno 2023 - euro 877.521,60;

missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (Spese correnti).



Art. 19.

Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali

1. Le autorizzazioni massime di spesa recate dalle leggi regionali elencate nell'allegato 1 sono determinate nelle misure indicate nel medesimo allegato.

2. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano copertura nelle risorse iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale 2021/2023.

Art. 20.

Disposizioni in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Modificazione alla legge regionale n. 6/2014

1. Dopo la lettera *d*) del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 6/2014 è inserita la seguente:

«*d-bis*) Services en matière d'innovation et de transition numérique;».

Art. 21.

Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico di linea. Modificazione alla legge regionale n. 8/2020

1. Al comma 1 dell'art. 69 della legge regionale n. 8/2020, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2021».

2. La Giunta regionale, in ragione di eventuali proroghe della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19, è autorizzata a prorogare ulteriormente il termine di cui all'art. 69, comma 1, della legge regionale n. 8/2020, come prorogato dal comma 1, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato per l'anno 2021 in complessivi euro 600.000, di cui 50.000 a valere sulla missione 10 (trasporti e diritto alla mobilità), programma 01 (trasporto ferroviario), titolo 1 (spese correnti), e 550.000 a valere sulla missione 10 (trasporti e diritto alla mobilità), programma 02 (trasporto pubblico locale), titolo 1 (spese correnti).

4. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2021.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 21 dicembre 2020.

Il Presidente: LAVEVAZ

(*Omissis*).

21R00336

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 3 maggio 2021, n. 7.

Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - Anno 52 - n. 5 del 5 maggio 2021)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020)

1. Gli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 31/2019 e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati.

Art. 2.

Modifica alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria)

1. Il comma 6 dell'art. 24 della legge regionale n. 59/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«6. Gli incarichi di struttura organizzativa complessa sono conferiti a personale dipendente della Regione o del settore regionale allargato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con qualifica dirigenziale da almeno cinque anni per l'incarico di direttore generale e da almeno tre anni per l'incarico di vice direttore generale, in possesso di diploma di laurea magistrale ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o di diploma di laurea ai sensi del previgente ordinamento dotati di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere sulla base dei parametri di cui al comma 1 o a personale esterno dotato di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere sulla base dei requisiti di cui all'art. 23, comma 1, lettera *b*), con contratto a tempo determinato. Gli incarichi durante la loro durata possono essere variati con riferimento agli ambiti organizzativi di competenza. Gli incarichi di struttura organizzativa complessa cessano in ogni caso entro il 31 dicembre dell'anno di rinnovo del Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria e della Giunta regionale. È comunque consentita la proroga fino al 31 dicembre degli incarichi di struttura organizzativa complessa aventi scadenza anteriore a tale data.».



Art. 3.

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2020, n. 32 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno finanziario 2021)

1. Il comma 7 dell'art. 22 della legge regionale n. 32/2020, è sostituito dal seguente:

«7. Le agevolazioni regionali non cofinanziate con fondi comunitari che siano concesse nel corso del 2021 a favore delle attività economiche, in forma di contributo a fondo perduto e/o di finanziamento agevolato, per le finalità di superamento della crisi economica derivante dagli effetti della pandemia da Covid-19, non sono subordinate alla regolarità contributiva, in deroga a quanto disposto dall'art. 6, comma 3, della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.».

2. Dopo l'art. 32 della legge regionale n. 32/2020, è inserito il seguente:

«Art. 32-bis (Disposizioni straordinarie in materia di promozione dell'offerta turistica). — 1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di attenuarne gli effetti diretti e indiretti sul sistema economico regionale, sono disposte le misure straordinarie di cui al presente articolo.

2. Al fine di promuovere l'offerta turistica regionale e di far fronte alle ricadute economiche negative sul settore turistico a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza epidemiologica globale da Covid-19, la Regione stipula una polizza assicurativa relativa all'assistenza sanitaria per il rimborso delle spese mediche legate al Covid-19, per prestazioni erogate dalle strutture del Servizio sanitario regionale, e al rimborso dei costi di prolungamento del soggiorno in favore dei turisti stranieri non residenti in Italia, né nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, che contraggano la sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) durante la loro permanenza sul territorio regionale quali ospiti di strutture turistico ricettive di cui ai titoli II, III, IV, V e VI della legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche) e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La copertura assicurativa di cui al comma 2 ha durata dalle ore ventiquattro della data di stipulazione della relativa polizza sino alle ore ventiquattro del 31 dicembre 2021.

4. Al fine di addivenire alla stipulazione della polizza di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, per l'esercizio 2021 è istituito un "Fondo straordinario per il sostegno al turismo", mediante allocazione dell'importo di euro 300.000,00 del "Fondo straordinario per gli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economi-

co derivante dagli effetti diretti e indiretti del Covid-19" di cui all'art. 12 della legge regionale 29 luglio 2020, n. 25 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2020-2022).

6. Il Fondo di cui al comma 5 è allocato alla Missione 7 "Turismo", Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021.».

Art. 4.

Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)

1. Il comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Sono vietati l'uso e la detenzione di richiami vivi che non siano identificati mediante anello inamovibile numerato, rilasciato o riconosciuto dalla Regione. Le caratteristiche di inamovibilità sono tali quando l'anello è privo di punti di frattura, tanto da renderne impossibile il riutilizzo una volta tolto. I richiami vivi privi di anello sono immediatamente liberati dal personale di vigilanza.».

2. I commi 4 e 5 dell'art. 33 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«4. Gli animali allevati sono marcati o marchiati o inanellati con anello inamovibile a cura dell'allevatore.

5. Le caratteristiche di inamovibilità sono tali quando l'anello è privo di punti di frattura, tanto da renderne impossibile il riutilizzo una volta tolto.».

3. Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 36 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente: «A tal fine, la stessa, verificata l'inefficacia dei metodi ecologici, per i quali è consentito l'impiego di cacciatori singoli o delle squadre di caccia al cinghiale, con il coinvolgimento degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini interessati, può autorizzare, previo parere dell'ISPRA piani di abbattimento, da realizzarsi tenendo conto delle modalità indicate dal medesimo Istituto nei propri documenti, anche nel periodo di divieto venatorio, all'interno di ambiti protetti ai fini venatori e in deroga alle disposizioni del calendario venatorio inerenti orari e periodi di caccia.».

4. La lettera a) del comma 2 dell'art. 36 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«a) cacciatori appositamente formati, in affiancamento o sotto il coordinamento degli agenti o ausiliari di pubblica sicurezza; tali cacciatori dovranno aver conseguito una specifica formazione riconosciuta dalla Regione, realizzata sulla base di programmi coerenti con le indicazioni dell'ISPRA, idonei a fornire un'adeguata preparazione circa l'ecologia e la gestione delle popolazioni animali selvatiche, la biologia delle specie selvatiche oggetto di controllo, nonché le tecniche e le modalità con cui effettuare il controllo;».



Art. 5.

Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette)

1. L'art. 5-ter della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato.

2. Il comma 5-bis dell'art. 7-ter della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato.

3. Alla fine del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le parole: «salvo diverse disposizioni statutarie in conformità alla normativa vigente».

4. I commi 1-bis e 1-ter dell'art. 10 della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati.

5. L'art. 12-bis della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato.

6. L'art. 14-bis della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 14-bis (Modifiche ai confini dell'area protetta). — 1. La determinazione dei confini delle aree protette è disposta mediante modifica alla presente legge, ovvero alle leggi istitutive delle aree protette, attraverso la consultazione e il coinvolgimento degli enti locali interessati. A tal fine, la Regione convoca, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 394/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, una conferenza degli enti locali il cui territorio ricade nell'area protetta o in quella da questo interessata dalle previsioni di modifica per redigere un documento contenente le ragioni della modifica proposta, gli obiettivi che si perseguono, l'analisi territoriale delle aree interessate e la nuova perimetrazione.»

Art. 6.

Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio)

1. Al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 49/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «ai commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 2».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 8-bis della legge regionale n. 49/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«1-bis. Con riferimento ai beni tutelati ai sensi della Parte III del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, gli interventi di cui agli articoli 6, comma 1-bis, e 7, comma 1-bis, sono ammessi nei casi e nei limiti previamente stabiliti dal piano paesaggistico approvato d'intesa con lo Stato, ai sensi degli articoli 135, comma 1, e 143, comma 2, del codice, ovvero dalla disciplina d'uso dei beni paesaggistici, di cui agli articoli 140, 141 e 141-bis del codice, o, in mancanza, nei casi e limiti individuati mediante apposito accordo stipulato tra la Regione e il Ministero della cultura.»

Art. 7.

Modifica alla legge regionale 1º febbraio 2011, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali)

1. Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «A tal fine il Consiglio regionale assemblea legislativa stipula apposita convenzione con la struttura di supporto del CAL», sono soppresse.

2. Alla fine del comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 1/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le parole: «e all'assistenza al Consiglio delle autonomie locali nei monitoraggi sull'attuazione della legislazione, di cui all'art. 10, comma 2, della presente legge».

Art. 8.

Modifica alla legge regionale 27 luglio 2020, n. 20 (Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale)

1. Dopo il comma 1-bis dell'art. 2 della legge regionale n. 20/2020 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

«1-ter. Qualora i termini contrattuali previsti nella lettera di incarico sottoscritta tra la committenza e il professionista non stabiliscano il pagamento della prestazione alla presentazione dell'istanza, in deroga a quanto previsto dal comma 1-bis, l'istanza è corredata da specifica dichiarazione del professionista in cui sono indicate le motivazioni per cui è omessa la contestuale trasmissione della fattura quietanzata.»

Art. 9.

Modifica alla legge regionale 5 marzo 2021, n. 2 (Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione)


1. Il comma 5 dell'art. 5 della legge regionale n. 2/2021, è abrogato.

Art. 10.

Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni e integrazioni)

1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 5/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «che ha richiesto l'attivazione della procedura di gara» sono sostituite dalle seguenti: «competente in materia di Stazione unica appaltante regionale (SUAR)».

2. Il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 5/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato.



3. Al comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 5/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «ed è presieduta da un dirigente o da un funzionario con particolare comprovata esperienza e professionalità» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base di quanto previsto dalle modalità organizzative e di funzionamento della SUAR, approvate con provvedimento della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 11, della legge regionale 5 marzo 2021, n. 2 (Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione)».

4. Il comma 1 dell'art. 33 della legge regionale n. 5/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1. L'ufficiale rogante è nominato dal direttore generale al quale fa capo la SUAR tra i dirigenti o i dipendenti di categoria D con almeno sei mesi di anzianità di servizio e in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non abbiano partecipato ad alcun titolo alle procedure relative agli atti da rogare.».

5. Il primo periodo del comma 2 dell'art. 33 della legge regionale n. 5/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso.

Art. 11.

Servizio di interpretariato nella lingua dei segni

1. Il Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria, allo scopo di promuovere la piena inclusione nella società, la partecipazione alla vita collettiva delle persone affette da sordità e il loro accesso all'informazione, assicura il servizio di interpretariato simultaneo nella lingua dei segni (LIS) durante la trasmissione in *streaming* delle proprie sedute, nonché durante le sedute delle commissioni consiliari qualora a queste ultimi partecipino persone con tale disabilità sensoriale.

Art. 12.

Norma di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Liguria.

Art. 13.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 3 maggio 2021

Il Presidente: TOTI

(Omissis).

21R00350

LEGGE REGIONALE 3 maggio 2021, n. 8.

Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e norme in materia di imprese turistiche).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria- Parte I - Anno 52 - n. 5 del 5 maggio 2021)

IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e norme in materia di imprese turistiche)

1. All'art. 1 della legge regionale n. 32/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:


a) al comma 3, le parole: «non costituiscono attività imprenditoriale» sono sostituite dalle seguenti: «non sono strutture ricettive»;

b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. È vietato l'esercizio di attività ricettiva in strutture di tipologie diverse da quelle identificate dal comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, o in strutture prive di classificazione ai sensi della presente legge.

3-ter. È vietata l'offerta al pubblico di ospitalità, in qualunque forma e con qualunque mezzo, in strutture di tipologie diverse da quelle identificate dal comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, o in strutture prive di classificazione ai sensi della presente legge.

3-quater. Per «strutture di tipologie diverse» ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter si intendono anche gli allestimenti temporanei e/o mobili quali, a mero titolo esemplificativo, tende di qualsiasi tipo, prefabbricati, non inseriti in strutture ricettive classificate ai sensi della presente legge, nonché i mezzi mobili adibiti a pernottamento quali, a mero titolo esemplificativo, barche, camper, caravan, furgoni non inseriti in strutture ricettive classificate ai sensi della presente legge.».



Art. 2.

Modifiche all'art. 27 della legge regionale n. 32/2014

1. All'art. 27 della legge regionale n. 32/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Sono appartamenti ammobiliati ad uso turistico le unità immobiliari di civile abitazione, date in locazione a turisti, con contratti di locazione breve aventi durata non superiore a trenta giorni:

a) dai proprietari;

b) da chiunque ne abbia la disponibilità in base ad un valido titolo di possesso.»;

b) i commi 1-bis e 2, sono abrogati.

Art. 3.

Modifica all'art. 46 della legge regionale n. 32/2014

1. Al comma 1 dell'art. 46 della legge regionale n. 32/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «individuato con legge regionale», sono soppresse.

Art. 4.

Modifica all'art. 53 della legge regionale n. 32/2014

1. Il comma 7 dell'art. 53 della legge regionale n. 32/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«7. La locazione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui all'art. 27 è comunicata dal locatore, secondo le modalità previste dalle specifiche disposizioni attuative, alla Regione.».

Art. 5.

Modifica all'art. 54 della legge regionale n. 32/2014

1. Dopo il comma 2 dell'art. 54 della legge regionale n. 32/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«2-bis. In caso di stato di emergenza dichiarato a livello nazionale o regionale, anche limitato a specifici ambiti territoriali, è consentito alle strutture ricettive di effettuare periodi di sospensione dell'attività, durante il periodo di durata dello stato di emergenza, in deroga ai termini previsti dall'art. 38, comma 1, e dal comma 2 del presente articolo.».

Art. 6.

Modifica all'art. 57-bis della legge regionale n. 32/2014

1. Al comma 1 dell'art. 57-bis della legge regionale n. 32/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «sui movimenti turistici mediante il sistema informatico regionale (Rimovcli)» sono sostituite dalle seguenti: «sui movimenti turistici mediante apposito sistema informatico regionale».

Art. 7.

Inserimento dell'art. 58-bis della legge regionale n. 32/2014

1. Dopo l'art. 58 della legge regionale n. 32/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 58-bis (Sanzioni in materia di abusivismo). —

1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 12.000,00 chi esercita un'attività ricettiva in strutture diverse da quelle di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), o in strutture prive di classificazione ai sensi della presente legge.

2. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 10.500,00 chi, in qualunque forma e con qualunque mezzo, offre al pubblico ospitalità in strutture diverse da quelle di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), o in strutture prive di classificazione ai sensi della presente legge.».

Art. 8.

Modifica all'art. 60 della legge regionale n. 32/2014

1. Il comma 1 dell'art. 60 della legge regionale n. 32/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 7.500,00 chi gestisce una struttura ricettiva disciplinata dal Titolo III e classificata ai sensi della presente legge in mancanza della SCIA.».

Art. 9.

Modifica all'art. 61 della legge regionale n. 32/2014

1. Il comma 1 dell'art. 61 della legge regionale n. 32/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 7.500,00 chi gestisce una struttura ricettiva disciplinata dal Titolo IV e classificata ai sensi della presente legge in mancanza della SCIA.».


Art. 10.

Modifiche all'art. 62 della legge regionale n. 32/2014

1. All'art. 62 della legge regionale n. 32/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «o l'agenzia immobiliare quale sua mandataria,», sono soppresse;

b) al comma 2, le parole: «o l'agenzia immobiliare quale sua mandataria,», sono soppresse.



Art. 11.

Norma di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Liguria.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 la disposizione di cui all'art. 5 trova applicazione a far data dal 1° gennaio 2021.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 3 maggio 2021

Il Presidente: TOTI

(Omissis).

21R00351

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 maggio 2021, n. 071/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento recante la disciplina della gestione economale della spesa di cui all'art. 10 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, da parte delle Direzioni centrali e dei Servizi dell'Amministrazione regionale, emanato con decreto del Presidente della Regione 29 gennaio 2016, n. 012/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. SO 14 del 12 maggio 2021)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, recante «Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti», con cui la Regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di garantire i processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nelle more che siano definite, con norma di attuazione dello statuto regionale, le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ha avviato il processo di adeguamento, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, alle disposizioni del richiamato decreto legislativo;

Visto l'art. 10 della richiamata legge regionale n. 26/2015 che consente la gestione economale della spesa, in alternativa alla procedura ordinaria, per le fattispecie ivi elencate e ne rinvia ad apposito regolamento la disciplina;

Visto il «Regolamento recante la disciplina della gestione economale della spesa di cui all'art. 10 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, da parte delle Direzioni centrali e dei servizi dell'Amministrazione regionale», emanato con proprio decreto del 29 gennaio 2016, n. 012/Pres.;

Considerato che il regolamento emanato con proprio decreto n. 012/Pres./2016 disciplina le procedure e le modalità di gestione della spesa economale ricorrendo agli strumenti informatico-contabili già impiegati nella gestione della spesa attraverso il superato istituto del funzionario delegato, in quanto il sistema contabile di gestione della spesa in uso al momento della sua emanazione (COSMO) non consentiva di supportare le funzionalità necessarie alla gestione di un fondo economale;

Atteso che il sistema di gestione economale della spesa disciplinato dal regolamento emanato con proprio decreto n. 012/Pres./2016 si configura come risposta ad una situazione contingente nelle more del passaggio della gestione di contabilità regionale dal sistema contabile COSMO al sistema contabile ASCOT;

Considerato che l'entrata in effettiva operatività del sistema contabile ASCOT è fissata a decorrere dall'11 maggio 2021;

Considerato che il sistema contabile ASCOT supporta le funzionalità necessarie alla gestione del fondo economale nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/3 al decreto legislativo n. 118/2011 - esempio 9) - scritture riguardanti relative al fondo economale;

Ritenuto necessario provvedere a modificare, in conformità al principio contabile applicato sopra richiamato, la disciplina contabile della gestione economale della spesa introdotta dal «Regolamento recante la disciplina della gestione economale della spesa di cui all'art. 10 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, da parte delle Direzioni centrali e dei servizi dell'Amministrazione regionale», emanato con proprio decreto n. 012/Pres./2016;

Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento recante la disciplina della gestione economale della spesa di cui all'art. 10 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, da parte delle Direzioni centrali e dei servizi dell'Amministrazione regionale, emanato con decreto del Presidente della Regione 29 gennaio 2016, n. 012/Pres.» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 681 del 3 maggio 2021;



Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento recante la disciplina della gestione economale della spesa di cui all'art. 10 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, da parte delle Direzioni centrali e dei servizi dell'Amministrazione regionale, emanato con decreto del Presidente della Regione 29 gennaio 2016, n. 012/Pres» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al regolamento recante la disciplina della gestione economale della spesa di cui all'art. 10 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, da parte delle Direzioni centrali e dei servizi dell'Amministrazione regionale, emanato con decreto del Presidente della Regione 29 gennaio 2016, n. 012/Pres.

(Omissis).

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 del D.P.Reg. n. 12/2016

1. Al comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 29 gennaio 2016, n. 012 (Regolamento recante la disciplina della gestione economale della spesa di cui all'art. 10 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, da parte delle Direzioni centrali e dei servizi dell'Amministrazione regionale) dopo le parole: «di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118» sono aggiunte le seguenti: «e al «Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria» di cui all'allegato 4/3 al decreto legislativo medesimo».

Art. 2.

Modifiche all'art. 3 del D.P.Reg. n. 12/2016

1. All'art. 3 del D.P.Reg. n. 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: «sui quali è autorizzato ad operare.» sono sostituite dalle seguenti: «a cui le stesse fanno carico.»;

b) al comma 3, le parole: «della delega al potere di firma dei mandati di pagamento,» sono sostituite dalle seguenti: «della delega ad operare sul conto corrente di cui al comma 2 dell'art. 4-bis.».

Art. 3.

Inserimento dell'art. 4-bis nel D.P.Reg. 12/2016

1. Dopo l'art. 4 del D.P.Reg. n. 12/2016 è inserito il seguente:

«4-bis (Costituzione e gestione del fondo economale). — 1. Per la gestione economale della spesa è istituito un fondo economale per ciascun economo.

2. Il fondo economale è reso disponibile in apposito conto corrente bancario acceso presso l'istituto di credito che gestisce il servizio di tesoreria, intestato a «Fondo Economale - Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» con indicazione dell'economato delegato ad operare sullo stesso.

3. All'inizio di ciascun esercizio, con decreto del Ragioniere generale è individuato, per ciascun fondo, sulla base delle esigenze di spesa rappresentate, l'ammontare massimo delle somme disponibili su ciascun conto corrente di cui al comma 2, nonché l'ammontare massimo delle somme che l'economato è autorizzato a detenere in contanti.

4. Ai fini di cui al comma 2, il dirigente, ovvero il soggetto comunque individuato come Centro unico di responsabilità amministrativa, dispone a carico del pertinente capitolo di spesa delle partite di giro, l'impegno e la liquidazione dell'ammontare del fondo economale che viene messo a disposizione dell'economato sul conto corrente, dispone altresì contestualmente, sul relativo capitolo di entrata delle partite di giro, l'accertamento di entrata per pari importo nonché, sui pertinenti capitoli operativi del bilancio, la prenotazione di spesa per un importo corrispondente allo stanziamento.

5. In sede di approvazione della rendicontazione presentata dall'economato ai sensi del comma 1 dell'art. 6, il dirigente, ovvero il soggetto comunque individuato come Centro unico di responsabilità amministrativa, dispone a carico delle prenotazioni assunte sui capitoli operativi, l'impegno di spesa per un importo corrispondente a quello pagato dall'economato a carico del fondo economale e regolarmente rendicontato nonché la liquidazione a favore dell'economato di pari importo, mediante accredito sul conto corrente di cui al comma 2.

6. Il fondo economale si estingue ogni anno per l'intero importo con riversamento al bilancio regionale delle disponibilità liquide giacenti sul corrispondente capitolo delle partite di giro - parte entrata - dell'esercizio di competenza, ove sono aperti gli accertamenti che corrispondono alle somme versate sul conto corrente di cui al comma 2.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 5 del D.P.Reg. n. 12/2016

1. All'art. 5 del D.P.Reg. n. 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sulla base di idonea documentazione giustificativa, l'economato effettua il pagamento delle spese a carico del fondo economale con le seguenti modalità:

a) in contanti, tramite buoni di pagamento datati e numerati progressivamente, nei limiti di importo consentiti dalla normativa di settore vigente in materia di transazioni in contanti;

b) a mezzo bonifico bancario disposto a carico del conto corrente di cui al comma 2 dell'art. 4-bis;

c) mediante strumenti elettronici di pagamento.»;

b) il comma 2 è abrogato.

Art. 5.

Modifiche all'art. 6 del D.P.Reg. n. 12/2016

1. All'art. 6 del D.P.Reg. n. 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'economato presenta con cadenza trimestrale o anticipatamente in caso di insufficiente disponibilità del fondo economale, al dirigente, ovvero al soggetto comunque individuato come Centro unico di responsabilità amministrativa, un elenco delle spese sostenute, corredato dalle relative annotazioni contabili e da idonea documentazione a supporto, al fine di consentire, ai sensi di quanto previsto al comma 5 dell'art. 4-bis, la regolarizzazione delle scritture contabili di spesa nel bilancio regionale e il reintegro del fondo economale, nel rispetto del limite di cui al comma 3 dell'art. 4-bis.»;



b) al comma 2, dopo le parole: «tempestiva contabilizzazione» sono inserite le seguenti: «in bilancio»;

c) il comma 3 è abrogato.

Art. 6.

Inserimento dell'art. 6-bis nel D.P.Reg. n. 12/2016

1. Dopo l'art. 6 del D.P.Reg. n. 12/2016 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (Norma transitoria). — 1. Nelle more della conclusione delle procedure bancarie finalizzate all'apertura dei conti correnti di cui al comma 2 dell'art. 4-bis, il dirigente, ovvero il soggetto comunque individuato come Centro unico di responsabilità amministrativa, è autorizzato a rendere disponibili i fondi economici mediante mandato di pagamento per cassa a favore dell'economista.»

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: FEDRIGA

21R00299

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 maggio 2021, n. 072/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento recante la disciplina delle spese economiche e della gestione economica della spesa di cui all'articolo 9, comma 57 della legge regionale 44/2017 e in applicazione del paragrafo 6.4 dell'allegato 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per le esigenze della Direzione centrale competente in materia di servizi generali e logistica, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 097/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. SO 14 del 12 maggio 2021)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 9, comma 57, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018 - 2020), ai sensi del quale l'Amministrazione regionale disciplina con proprio regolamento le spese economiche, la procedura per la gestione economica della spesa e le competenze dell'economista, per le esigenze della Direzione centrale competente in materia di servizi generali e logistica;

Visto il «Regolamento recante la disciplina delle spese economiche e della gestione economica della spesa di cui all'art. 9, comma 57 della legge regionale n. 44/2017 e in applicazione del paragrafo 6.4 dell'allegato 4/2 "Princi-

pio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per le esigenze della Direzione centrale competente in materia di servizi generali e logistica», emanato con proprio decreto del 27 marzo 2018, n. 097/Pres.;

Considerato che il regolamento emanato con proprio decreto n. 097/Pres./2018 disciplina le procedure e le modalità di gestione della spesa economica per le esigenze della Direzione centrale competente in materia di servizi generali e logistica ricorrendo agli strumenti informatico-contabili già impiegati nella gestione della spesa attraverso il superato istituto del funzionario delegato, in quanto il sistema contabile di gestione della spesa in uso al momento della sua emanazione (COSMO) non consentiva di supportare le funzionalità necessarie alla gestione di un fondo economico;

Atteso che il sistema di gestione economica della spesa disciplinato dal regolamento emanato con proprio decreto n. 097/Pres./2018 si configura come risposta ad una situazione contingente nelle more del passaggio della gestione di contabilità regionale dal sistema contabile COSMO al sistema contabile ASCOT;

Considerato che l'entrata in effettiva operatività del sistema contabile ASCOT è fissata a decorrere dall'11 maggio 2021;

Considerato che il sistema contabile ASCOT supporta le funzionalità necessarie alla gestione del fondo economico nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/3 al decreto legislativo n. 118/2011 - esempio 9) - scritture riguardanti relative al fondo economico;

Ritenuto necessario provvedere a modificare, in conformità al principio contabile applicato sopra richiamato, la disciplina contabile della gestione economica della spesa introdotta dal regolamento emanato con proprio decreto n. 097/Pres./2018;

Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento recante la disciplina delle spese economiche e della gestione economica della spesa di cui all'art. 9, comma 57 della legge regionale n. 44/2017 e in applicazione del paragrafo 6.4 dell'allegato 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per le esigenze della direzione centrale competente in materia di servizi generali e logistica, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 097/Pres.» e ritenuto di emanarlo;



Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 682 del 3 maggio 2021;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento recante la disciplina delle spese economiche e della gestione economica della spesa di cui all'art. 9, comma 57 della legge regionale n. 44/2017 e in applicazione del paragrafo 6.4 dell'allegato 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per le esigenze della Direzione centrale competente in materia di servizi generali e logistica, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 097/Pres.» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al regolamento recante la disciplina delle spese economiche e della gestione economica della spesa di cui all'art. 9, comma 57 della legge regionale n. 44/2017 e in applicazione del paragrafo 6.4 dell'allegato 4/2 «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per le esigenze della direzione centrale competente in materia di servizi generali e logistica, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 097/Pres.

(Omissis).

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 del D.P.Reg. n. 97/2018

1. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 097/Pres «Regolamento recante la disciplina delle spese economiche e della gestione economica della spesa di cui all'art. 9, comma 57 della legge regionale n. 44/2017 e in applicazione del paragrafo 6.4 dell'allegato 4/2 «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per le esigenze della Direzione centrale competente in materia di servizi generali e logistica» dopo le parole: «di cui al paragrafo 6.4 dell'allegato 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria"» sono aggiunte le seguenti: «e all'allegato 4/3 "Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria"».

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 del D.P.Reg. n. 97/2018

1. All'art. 2 del D.P.Reg. n. 97/2018, il comma 2 è abrogato.

Art. 3.

Modifiche all'art. 4 del D.P.Reg. n. 97/2018

1. All'art. 4 del D.P.Reg. n. 97/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: «di cui agli articoli 7 e seguenti» sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la costituzione e gestione del fondo economico emanate con il regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 "Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti"»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Sulla base di idonea documentazione giustificativa, l'economista effettua il pagamento delle spese a carico del fondo economico, con le seguenti modalità:

a) in contanti, tramite buoni di pagamento datati e numerati progressivamente, nei limiti di importo consentiti dalla normativa di settore vigente in materia di transazioni in contanti;

b) a mezzo bonifico bancario disposto a carico del conto corrente sul quale è delegato ad operare;

c) mediante strumenti elettronici di pagamento.»;

c) il comma 3 è abrogato.

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 6 del D.P.Reg. n. 97/2018

1. L'art. 6 del D.P.Reg. n. 97/2018 è sostituito dal seguente:

Art. 6 (*Adempimenti dell'economista nella gestione economica della spesa*). — 1. L'economista presenta, con cadenza trimestrale o anticipatamente in caso di insufficiente disponibilità del fondo economico, al direttore del servizio competente in materia di servizi generali e logistica un elenco delle spese sostenute, corredato dalle relative annotazioni contabili e da idonea documentazione a supporto, al fine di consentire la regolarizzazione delle scritture contabili di spesa nel bilancio regionale e il reintegro del fondo economico.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 8 del D.P.Reg. n. 97/2018


1. All'art. 8 del D.P.Reg. n. 97/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole: «può provvedere» sono aggiunte le seguenti: «e i corrispondenti capitoli del bilancio regionale a cui le stesse fanno carico»;

b) al comma 4 le parole: «della delega al potere di firma dei mandati di pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «della delega ad operare sul conto corrente di cui al comma 5»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il fondo economico è reso disponibile in apposito conto corrente bancario acceso presso l'istituto di credito che gestisce il servizio di tesoreria, intestato a "Fondo economico – Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia" con indicazione dell'economista delegato ad operare sullo stesso, nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la costituzione e gestione del fondo economico emanate con il regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 "Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti"».



Art. 6.

Modifiche all'art. 12 del D.P.Reg. n. 97/2018

1. All'art. 12 del D.P.Reg. n. 97/2018, al comma 5 le parole: «esistenti sul pertinente capitolo di spesa» sono soppresse.

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 14 del D.P.Reg. n. 97/2018

1. L'art. 14 del D.P.Reg. n. 97/2018 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Norma finale*). — 1. In relazione ai capi III e IV, il regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 "Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti" trova applicazione limitatamente alle disposizioni che disciplinano la costituzione e gestione del fondo economale.»

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: FEDRIGA

21R00300

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 maggio 2021, n. **076/Pres.**

Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con DPRReg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 19 maggio 2021)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, che prevede che con regolamento di organizzazione siano disciplinate le materie di cui ai commi 2, 3 e 3-bis dell'articolo medesimo;

Visto il proprio decreto del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., con il quale è stato emanato il «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali»;

Visti i successivi decreti 21 aprile 2005, n. 0110/Pres., 23 maggio 2006, n. 0159/Pres., 21 giugno 2007, n. 0188/Pres., 11 marzo 2008, n. 074/Pres., 8 agosto 2008, n. 0209/Pres., 21 dicembre 2009, n. 0359/Pres., 27 agosto 2010, n. 0200/Pres., 25 giugno 2012, n. 0133/Pres., 5 settembre 2013, n. 0161/Pres., 15 luglio 2014, n. 0145/Pres., 26 gennaio 2015, n. 017/Pres., 24 marzo 2015, n. 065/Pres., 22 settembre 2015, n. 0193/Pres., 4 marzo 2016, n. 046/Pres., 26 luglio 2018, n. 0155/Pres., 18 luglio 2019 n. 0117/Pres., 10 febbraio 2020, n. 017/Pres., 16 giugno

2020, n. 084/Pres. e 7 dicembre 2020, n. 0173/Pres., con i quali si sono apportate modifiche e integrazioni al suddetto regolamento;

Ravvisata la necessità di apportare ulteriori modifiche al suddetto regolamento finalizzate al pieno inserimento delle posizioni organizzative nell'ambito dell'articolazione organizzativa dell'Amministrazione regionale e ad una rivisitazione della disciplina afferente le strutture stabili di livello inferiore al servizio nonché al fine di una parziale revisione della disciplina afferente il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'Amministrazione medesima;

Preso atto della nuova disciplina del sistema delle relazioni sindacali di cui al Titolo VII del contratto collettivo di comparto del personale non dirigente triennio normativo ed economico 2016-2018, sottoscritto il 15 ottobre 2018;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del giorno 12 marzo 2021, n. 390, con la quale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 18/1996, è stato approvato, in via preliminare, il «Regolamento di modifica al regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPRReg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.»;

Visto il parere, favorevole a maggioranza, reso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge regionale n. 18/1996, dalla I Commissione consiliare permanente in ordine alla succitata deliberazione n. 390/2021, nella seduta del giorno 21 aprile 2021;

Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPRReg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 30 aprile 2021, n. 661;


Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPRReg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA



Regolamento di modifica al regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

(Omissis).

Art. 1.

Modifica all'art. 2 del D.P.Reg. n. 0277/Pres./2004

1. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali) le parole: «all'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS)» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS)».

Art. 2.

Modifiche all'art. 7 del D.P.Reg. n. 0277/Pres./2004

1. All'art. 7 del D.P.Reg. n. 0277/Pres./2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera d) del comma 1 è aggiunta la seguente:

«d-bis) posizioni organizzative;»;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Le posizioni organizzative sono unità organizzative di livello non direzionale che possono essere istituite alle dipendenze delle direzioni centrali, o equiparate, dei vice direttori centrali o dei servizi, o strutture direzionali equiparate, e sono preposte all'assolvimento di particolari funzioni comportanti l'assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato anche mediante adozione di atti espressivi di volontà con effetti esterni.»;

c) al primo periodo del comma 7 dopo le parole: «dell'attività dei dirigenti» sono aggiunte le seguenti: «e delle posizioni organizzative»; il secondo periodo è soppresso.

Art. 3.

Introduzione dell'art. 10-bis del D.P.Reg. n. 0277/Pres./2004

1. Dopo l'art. 10 del D.P.Reg. n. 0277/Pres./2004 è introdotto il seguente:

«Art. 10-bis (Posizioni organizzative). — 1. Le posizioni organizzative sono istituite, ai sensi dell'art. 40 del contratto collettivo regionale di lavoro del comparto unico non dirigenti quadriennio normativo (II fase) 2002-2005 biennio economico 2004-2005, per lo svolgimento:

a) di direzione delle unità organizzative di particolare complessità e caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

b) di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione, anche correlati a diplomi di laurea e/o alla iscrizione ad albi professionali;

c) di attività di staff, di studio, di ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.

2. Le posizioni organizzative sono istituite, nel rispetto dei budget e dei criteri generali fissati dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione o dell'Assessore delegato sentito il direttore generale, dal direttore centrale, o equiparato, competente. I relativi incarichi sono conferiti dal direttore centrale competente, d'intesa con il vicedirettore centrale o il direttore di servizio qualora l'incarico sia conferito alle dipendenze dei medesimi.».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 11 del D.P.Reg. n. 0277/Pres./2004

1. L'art. 11 del D.P.Reg. n. 0277/Pres./2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Strutture stabili di livello inferiore al servizio). — 1. L'istituzione, la modifica e la soppressione delle strutture stabili di livello inferiore al servizio è attuata con provvedimento della direzione centrale competente in materia di funzione pubblica, su proposta del direttore centrale, o equiparato, competente, sentito il direttore generale.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 reca l'indicazione della struttura direzionale o della posizione organizzativa alle cui dipendenze opera la struttura stabile di livello inferiore al servizio, la categoria di coordinamento e la declaratoria delle funzioni.».

Art 5.

Modifica all'art. 19 del D.P.Reg. n. 0277/Pres./2004

1. Il comma 8-ter dell'art. 19 del D.P.Reg. n. 0277/Pres./2004 è abrogato.

Art. 6.

Modifica all'art. 25 del D.P.Reg. n. 0277/Pres./2004

1. Al comma 4 dell'art. 25 del D.P.Reg. n. 0277/Pres./2004 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «L'incarico di direttore centrale per l'espletamento di particolari funzioni, di cui all'art. 16 comma 2, può essere, altresì, conferito a soggetti esterni in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento, che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate, per almeno cinque anni, presso pubbliche amministrazioni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea.».

Art. 7.

Modifica all'art. 26 del D.P.Reg. n. 0277/Pres./2004

1. Al comma 3 dell'art. 26 del D.P.Reg. n. 0277/Pres./2004 le parole: «con lo svolgimento di funzioni dirigenziali o equiparate» sono sostituite dalle seguenti: «per almeno cinque anni, presso pubbliche amministrazioni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea».

Art. 8.

Abrogazione dell'art. 37 del D.P.Reg. n. 0277/Pres./2004

1. L'art. 37 del D.P.Reg. n. 0277/Pres./2004 è abrogato.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2021.

Visto, il Presidente: FEDRIGA

21R00301

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 1 1 2 1 8 *

€ 2,00

